



09.10.2023

All'Autorità Procedente per la VAS
Responsabile del Settore II
Pianificazione – Edilizia –
Ambiente – Commercio
del Comune di Pedrengo
Piazza Elena Frizzoni
24066 - PEDRENGO (BG)

INVIATO VIA PEC: protocollo@peccomunepedrengo.it

OGGETTO: Convocazione della seconda Conferenza per la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) della variante al P.G.T. (Piano di Governo del Territorio).
OSSERVAZIONI

In riferimento alla convocazione di cui all'oggetto, pervenuta al prot. ATS con n. I.0089516 del 15.09.2023;

Preso atto della documentazione relativa alla VAS del PGT, messa a disposizione sul sito del Comune e sul portale SIVAS di Regione Lombardia, in data 15 settembre 2023;

Valutato positivamente che gli obiettivi e le azioni della variante del PGT sono basate sull'analisi del fabbisogno primario e alla luce dell'andamento demografico nell'ultimo decennio hanno revisionato le previsioni di crescita andando ad individuare un trend che rispecchiasse meglio le reali tendenze demografiche, ponendo attenzione alla riduzione del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana in coerenza con i dettati del PTR e del nuovo PTCP della Provincia di Bergamo;

Condiviso il metodo utilizzato e il contenuto approfondito del rapporto sullo stato ambientale contenuto nella VAS, basato sull'inquadramento socio-economico del Comune di Pedrengo e su una completa analisi delle matrici ambientali;

Visti gli esiti dell'istruttoria della pratica, si osserva quanto segue:

AT1 – Recupero ex Cantoni

Preso atto che sull'area insiste un'attività produttiva dismessa (ex fonderia) con piano di copertura in cemento-amianto, si ricorda che il processo di rimozione e smaltimento dello stesso piano di copertura e di altri materiali contenenti amianto eventualmente presenti dovranno essere comunicati mediante presentazione del piano di bonifica ai sensi dell'art 256 del Dlgs 81/08.

AT3 – Ex Chemtura

- Visti l'ampliamento del parco pubblico esistente, nonché la creazione di un parco pubblico lungo via Garibaldi, si rammenta che la selezione delle specie arboree dovrà essere relazionata alle specificità climatiche, alle condizioni ambientali locali e alla capacità di innescare salute per gli abitanti (vanno escluse le piante allergeniche e che attirano insetti, mentre saranno promossi specifici interventi di piante con elevato effetto purificante dell'aria, ecc.); infatti la combinazione tra inquinanti atmosferici e allergeni pollinici, che è presente nell'aria delle aree urbane è responsabile del progressivo aumento delle

malattie allergiche respiratorie che si è verificato negli ultimi anni e, inoltre, causa dell'aggravamento dei sintomi delle malattie respiratorie, quali la rinite, l'asma bronchiale allergica e le broncopneumopatie croniche. È importante quindi che l'adozione di un'effettiva politica di prevenzione delle patologie allergiche respiratorie nelle centri urbani, che deve basarsi non solo sulla riduzione del tasso dei principali inquinanti atmosferici ma anche sul contenimento della carica di pollini allergizzanti. Si tratta cioè di creare un **Verde Urbano Ipoallergenico**, che si realizza con una programmazione lungimirante: creando nuovi spazi urbani con piante non allergeniche e sostituendo, negli spazi verdi già esistenti le piante morte con specie non allergeniche.

Si rammentano i disposti di cui al decreto 10/03/2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” ed in particolare i paragrafi “F” (criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - materiale florovivaistico), “G” (criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - prodotti fertilizzanti) e “H” (criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - impianti di irrigazione) al fine di perseguire l'obiettivo di “una gestione del verde pubblico nell'ambito di una visione strategica del ruolo che lo stesso può avere per l'ambiente urbano e per la collettività”.

Questo Ufficio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

SC Igiene e Sanità Pubblica, Salute - Ambiente
Il Direttore
Dalzano dr. Marcello

documento originale sottoscritto mediante firma digitale e
conservato agli atti ATS in conformità alle vigenti disposizioni
(D.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)



Provincia di
Bergamo

Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

Via Sora, 4 - 24121 Bergamo

Tel. 035.387288

segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Spett.le

Comune di Pedrengo

p.c. Servizio Ambiente e Paesaggio

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Variante Generale Piano di Governo del Territorio (DdP, PdR, PdS)
Contributo

Con riferimento alla vs comunicazione registrata al prot. provinciale n. 55006 del 18/09/2023 relativa alla messa a disposizione degli atti del PGT unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica della Variante Generale del PGT, al fine di offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente territorialmente interessato, avendo analizzato i documenti pubblicati sul sito SIVAS si formulano le considerazioni di seguito riportate.

Il Comune di Pedrengo è dotato di PGT adottato con DCC n. 16 del 15/12/2009 (BURL – serie avvisi e concorsi – n. 33 in data 18/08/2010) e successiva variante 2 (denominata PGT 2.0), che ha interessato anche il DdP, approvata con DCC n. 17 del 04/07/2018 (pubblicato sul BURL – serie avvisi e concorsi – n. 43 del 24/10/2018)¹.

Con DGC n. 198 del 04.11.2022 sono state formalmente avviate le procedure per la formazione della Variante al PGT e per la relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La prima conferenza di Valutazione si è svolta in data 21 aprile 2023.

L'Agenda Strategica richiama i seguenti obiettivi generali di governo del territorio, a cui corrispondono le strategie e le azioni di piano:

- A. Miglioramento della mobilità (riferito all'intero territorio comunale pur rivolgendosi anche a nodi specifici).
- B. Rafforzamento e qualificazione del sistema ambientale (riferito ai territori fluviali o agricoli esterni all'urbanizzato).
- C. Rigenerazione del tessuto urbano (riferito i territori urbanizzati a destinazione prevalentemente residenziale).
- D. Evoluzione delle risorse produttive (riferito i territori a prevalenza produttiva).
- E. Consolidamento della rete di cittadinanza.

L'**evoluzione socioeconomica** del comune di Pedrengo viene approfondita nel "*Quaderno del Documento di Piano n. 1*" e richiamata nel Rapporto Ambientale (RA).

Relativamente al **trend demografico** si evidenzia un aumento della popolazione fino al 2015 (6.076 abitanti) e successivamente "*un periodo di sostanziale invarianza demografica*" che palesa la "*conclusione sostanziale del ciclo di espansione demografica*". Al 1 gennaio 2023 la popolazione residente è di 5.912 abitanti.

Il RA mette in evidenza come non sia stato raggiunto l'obiettivo decennale di crescita che si era dato il PGT 2009 (6.400 ab.) e pertanto "*ritiene ora plausibile assumere come obiettivo per la scadenza di questo*

¹ successivamente, con Deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2021 si è provveduto all'approvazione della "rettifica alle NTA del piano delle regole del PGT" pubblicata sul BURL n.15 del 14.04.2021 - Serie Avvisi e Concorsi.

Documento di Piano (...). un valore pari a ca 6.250 abitanti". Viene però rimarcato che "stante il declino demografico, per raggiungere questo valore sia imprescindibile (...) porre le condizioni sia di un'offerta attrattiva che di un accesso facilitato al mercato delle abitazioni con iniziative specifiche, anche di housing sociale". La stessa Relazione di Piano "assume la consapevolezza della definitiva chiusura di un ciclo edilizio espansivo durato diversi decenni" e riconosce che "per conservare la propria riconoscibilità e dare senso all'abitare locale, la municipalità di Pedrengo deve saper sviluppare strategie di valorizzazione delle aree verdi periurbane, sia in ordine alle loro potenzialità agricole ma anche in ordine alla compiuta espressione delle loro possibilità di fruizione ambientale".

In merito alle **altre funzioni urbane** viene messa in evidenza una notevole crescita di unità locali e di addetti che ha raggiunto il proprio culmine a cavallo del secolo, subendo prima una inversione di tendenza ed una stabilizzazione nel corso dell'ultimo decennio.

La Relazione di Piano (RP) riporta una **stima del patrimonio residenziale attuale** pari a 977.000 mc (di cui 82.000 mc nel nucleo storico). Depurando questi dati della porzione utilizzata per usi non residenziali (ca 10%) e dalla porzione di fisiologico non utilizzo (ca 5%) viene stimato un patrimonio immobiliare ad uso abitativo oggi disponibile di circa 830.000 mc.

Assumendo come parametro 150 metri per abitante e rapportando tale dato alla popolazione obiettivo assunta (6.250 mq) la RP determina *"una necessità di patrimonio residenziale puro complessivo pari a 937.500 mc, che, incrementato delle quote di altri usi e fisiologico inutilizzo per rotazione, determina la possibilità di un patrimonio complessivo residenziale lordo pari a $937.500 \text{ mc} / 0.85 = 1.103.000 \text{ mc}$ ".* La necessità di espansione del patrimonio residenziale è stimato in 126.000 mc (1.103.000 – 977.000) *"che si ritiene necessario che non vengano reperiti solo mediante l'individuazione di nuove aree di urbanizzazione, ma anche mediante l'individuazione, nel Piano delle Regole, di parametri differenti che consentano un migliore uso delle aree già urbanizzate".*

Per le aree a destinazione produttiva e commerciale ci si limita invece a riportare i dati relativi al PGT 2005 senza stime sul dato attuale e/o previsto dalla presente proposta di piano.

Il RA individua due tipologie di indicatori per il **monitoraggio**, quelli definiti *"di prestazione della Variante al PGT"* e quelli *"di descrizione dello stato dell'ambiente e del territorio"*.

Non vengono invece messi in evidenza gli esiti del monitoraggio del PGT vigente.

Per quanto riguarda le possibili **soluzioni alternative** sono state prese in considerazione le seguenti possibilità comparando le ripercussioni su alcuni indicatori ritenuti significativi:


- **alternativa zero**: decadimento del DdP (viene considerata un'opzione non perseguibile perché avrebbe *"reso inutilizzabile lo strumento urbanistico e non sarebbe stato possibile introdurre gli obiettivi di qualificazione e valorizzazione del territorio comunale di Pedrengo"*);
- **scenario tendenziale**: dato dalla sommatoria delle trasformazioni territoriali attese dall'assunzione di tutte le istanze presentate dagli operatori privati;
- **scenario di variante di piano**: definito dalle proposte di modifica contenute nel nuovo PGT in oggetto. Tale scenario viene ritenuto coerente con gli aspetti ambientali in quanto *"attraverso la riduzione degli ambiti di trasformazione implica una significativa riduzione del suolo consumabile"* e *"consolida il tema della rigenerazione urbana sia per le trasformazioni previste negli AT che per gli interventi che interessano il TUC"*.

Il nuovo DdP **prevede un aggiornamento degli Ambiti di Trasformazione** rispetto alle previsioni dalla pianificazione vigente (PGT 2.0) che si possono così sintetizzare:

- **AT1 - Recupero Ex-Cantoni** (mq 28.348 mq) ⇒ indicato "non attuato" e riconfermato.
Trattasi di area già urbanizzata occupata da un'attività produttiva dismessa (ex fonderia) per la quale si prevede la **riconversione in area residenziale**. I fabbricati posti a sud potranno essere recuperati per usi non residenziali (*terziario direzionale, laboratori ed esercizi di vicinato*) e/o *"correlati alla zona di produzione mantenendo una zona filtro rispetto all'area residenziale"*. Nella scheda si ipotizza anche la realizzazione di una passerella di connessione ciclopedonale sul fiume Serio (previa verifica di fattibilità).
L'area è in parte ricompresa nel Parco regionale del Serio e nelle fasce del PAI con classificazione geologica 3e 4.
- **AT2 - Completamento interno** (ex SN3 – UMI3 mq 4.482) ⇒ indicato "in fase di progettazione" e confermato.
Si tratta del completamento di un piano attuativo di maggiori dimensioni già contemplato nel PRG 2005 che prevede la **trasformazione residenziale** di un'area produttiva già edificata (demolizione dei fabbricati esistenti e bonifica/rinaturalizzazione dell'area).
- **AT3 - Ex Chemtura** (ex E2 - mq 66.989) ⇒ indicato "non attuato" e riconfermato.

Trattasi di area produttiva già edificata di cui prevede la riorganizzazione in modo che da un lato possa costituire rilancio per l'intera zona produttiva e dall'altro diventi occasione per il miglioramento del sistema viario ed una migliore protezione ambientale delle residenze limitrofe. La scheda evidenzia la necessità di garantire la corretta prosecuzione della bonifica.

- **AT4 - Margine sud** (mq 22.668) ⇒ ex Ambito D7 (previsto dal PGT 2009 e stralciato dal PGT 02) ora reintrodotta a seguito di specifica sentenza del TAR ma modificandone la perimetrazione comprendendo parte dell'Ambito A1 stralciato nel 2018 che prevedeva la mitigazione ambientale della Penetrante Est (la superficie territoriale dell'ambito passa infatti da 13.688 mq a 22.668 mq).




PGT 2009 – estratto Tavola D6



Proposta PGT 2023 – estratto Tavola D6

La nuova scheda descrive il Masterplan che prevede la realizzazione di 5 palazzine residenziali, un parco pubblico attrezzato, una pista ciclopedonale, una strada a fondo chiuso con parcheggi a nord e una stradina carrabile per l'accessibilità al civico viale Fratelli Kennedy 40.

- **AT5 - Margine produttivo ovest** (ex D4 – DN10 - mq 10.443) ⇒ indicato “non attuato” e riconfermato. Trattasi di un'area di margine della zona produttiva di Palazzo, già prevista come insediabile nel PRG 2005 con l'obiettivo di completare il tessuto produttivo su via Kennedy. Si prevede la formazione di un ampio parcheggio pubblico (mq. 3.305 mq) a servizio degli automezzi gravitanti nel contesto produttivo, la realizzazione di verde di filtro e di un'area da adibire a magazzino comunale.
- **AT6 - Via Ceresa, via Boni** (mq 5.679 mq) ⇒ nuova previsione di un ambito a destinazione residenziale che si pone anche l'obiettivo di potenziare la dotazione di parcheggi (mq 591) e individuare un'estesa area a verde pubblico (mq 2629).



Estratto Tav. D6 – Quadro strategico del territorio di Pedrengo

La Relazione di Piano nell'analizzare lo stato di attuazione dei Precedenti PGT mette in evidenza anche la seguente evoluzione degli AT ed il loro stato di attuazione²:

- **A1** (previsto nel PGT 2009 e non confermato quale AT nel PGR 2.0): Non attuato
Previsione PGT 2023: Realizzazione dell'infrastruttura sovralocale (Penetrazione est), in capo alla Provincia di Bergamo, con la compartecipazione alla progettazione da parte delle amministrazioni comunali. Deve essere risolto l'eventuale nodo di collegamento con via Kennedy. Deve essere valutato

² Pag. 32 della Relazione di Piano

l'inserimento della bretella di collegamento con Scanzorosciate, parallela al Serio, ipotizzata dalla Provincia.

Il progetto precedente prevedeva uno svincolo su via Garibaldi con la realizzazione di una rotatoria a nord dell'area Ex Chemtura. L'attuale percorso è stato rivisto e il PTCP prevede l'interruzione della strada di penetrazione all'incontro con via Kennedy.

- **A2** (previsto nel PGT 2009 e non confermato nel PGR 2.0): Non attuato
Previsione PGT 2023: Variante di collegamento con Scanzorosciate, attraverso studio di fattibilità preliminare per verificare l'effettivo risultato sul sistema della mobilità locale.
- **B2** (attuazione del Programma Integrato di Intervento - PII Do.Ro. Global Service – ex PII Modus)
*Previsione PGT 2023: Recupero ambientale della fascia spondale e ricostruzione del rapporto tra nucleo abitato e fiume Serio. Trasferimento dell'attività di deposito di materiali inerti nel comparto di via Palazzo. Realizzazione insediamento produttivo-commerciale nel comparto di via Garibaldi.
Del programma rimane non attuato l'area del deposito di materiali inerti nel comparto di via Palazzo.*
- **B3** (previsto nel PGT 2009 e non confermato nel PGR 2.0): Non attuato
Previsione PGT 2023: Potenziamento del sistema ambientale e della fruibilità del fiume Serio mediante un'edificazione di margine in via Piave e l'acquisizione di gran parte dell'area libera verso il cimitero.
- **D4** (previsto nel PGT 2009 e non confermato nel PGR 2.0): Non attuato
Previsione PGT 2023: Valorizzazione vivaio e riqualificazione di via Kennedy con spazi pubblici (parcheggi e verde): realizzazione del Piano Attuativo previsto dal previgente PRG 2005 (SN6).
- **AT4** (introdotto previsto dal PGR 2.0): Attuato
Previsione PGT 2023: Trasformazione produttiva e commerciale sul confine con il Comune di Seriate, lungo via Longhi.

Il tema della **rigenerazione urbana** viene trattato nel capitolo 3.1 della RP descrivendo una serie di casistiche contestualizzate nel contesto comunale. Tra queste:

- la rigenerazione dei tessuti urbani ad alta densità (condomini meno pregiati posti nelle periferie urbane);
- le case monofamiliari a bassa densità (in alcune situazioni favorendo l'accorpamento e traslazioni atte a migliorare le dotazioni urbane);
- la rivitalizzazione dei nuclei di antica fondazione attraverso una specifica politica urbanistica orientata alla loro promozione: il PGT individua all'interno del nucleo antico, i fabbricati che presentano una relativa omogeneità dei caratteri compositivi, e per ognuno di essi fornisce una schedatura che diventa la base per l'attribuzione di un grado di intervento;
- la rigenerazione dei tessuti produttivi: l'obiettivo del PGT è quello di consolidare i luoghi della produzione prevedendo contestualmente la qualificazione ambientale e l'innovazione dei processi, rilevando l'opportunità di coinvolgere i comuni limitrofi per una sua più valida attuazione. *Il piano rinnova la proposta di un'azione straordinaria di promozione di quelle aree produttive per l'avvio di un'area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA), che pur prevista prima dal D.lgs. 112/98 e poi dalla l.r. 1/2000, ancora non è stata neppure ipotizzata dalle istituzioni sovra locali.*

Il DdP individua anche alcuni **Ambiti di riqualificazione** (confermando alcuni obiettivi di trasformazione già contenuti nel documento di Piano 2009) che “*costituiscono la specificazione di alcune porzioni di territorio caratterizzate da problematicità e condizioni tali da meritare un ulteriore affinamento normativo o di strategia*”. Tra questi:

- Definizione dell'interfaccia tra sistema urbano ed aree aperte: si tratta di aree (produttive e/o residenziali) dove l'edificazione “*ha comportato la saturazione dello spazio disponibile senza alcun progetto di interfacciamento con il sistema degli spazi aperti*” nel quale prevedere elementi arborei di filtro rispetto al paesaggio agricolo e di arricchimento della sua dotazione vegetazionale.
- Riconfigurazione di via Kennedy: coordinamento degli spazi pubblici o privati di uso pubblico antistanti le attività per una loro valorizzazione come luogo collettivo riconoscibile e percorribile in modo protetto e gradevole.
- Riconfigurazione della ex S.S. 42: prevedendo la definizione di indirizzi condivisi con i Comuni di Seriate e di Albano. Su questo tema si evidenzia come “*occorre altresì promuovere la fattibilità della realizzazione di una possibile nuova fermata di ferrovia metropolitana in occasione del previsto raddoppio ferroviario della tratta Ponte San Pietro – Montello*”.

A pag. 72 del RA viene indicato, senza fornire informazioni aggiuntive, che “*è stato prodotto un documento strategico per il nuovo PGT gennaio 2023) denominato “Attuare la rigenerazione urbana”, la cui prima versione presentata formalmente nel 2019 è stata aggiornata tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e normativa in materia di rigenerazione urbana e territoriale sia a livello regionale che nazionale*”.

Per quanto riguarda la **previsione dei servizi** il DdP si pone l'obiettivo di consolidare la rete della cittadinanza attuando due specifiche strategie:

- consolidamento dei principali poli pubblici (miglioramento della fruibilità, qualificazioni degli spazi, accessibilità ciclopedonale, perfezionamento del sistema delle dotazioni territoriali locali e di area vasta);
- implementazione dei servizi offerti (sussidiarietà orizzontale, accordi sovracomunali, coinvolgimento sistema associativo, potenziamento residenzialità sociale).

Tra i servizi qualificanti individuati:

- Sviluppo della rete ciclabile con l'obiettivo di connettere i percorsi già esistenti e/o previsti mediante nuovi tracciati per formare una rete capace di servire i principali luoghi pubblici.
- Riqualificazione delle scelte urbane in alcune aree a valenza pubblica mediante la previsione di interventi di arredo, messa in sicurezza degli spazi e qualificazione di alcuni fronti urbani.
- Potenziamento della dotazione vegetazionale mediante il potenziamento del sistema vegetazionale del sistema fluviale (azioni B2), lo stimolo al potenziamento vegetazionale del sistema agricolo (azioni B1), il potenziamento del sistema arboreo interno e di interfaccia (azioni B3) sia come estensione delle aree a verde pubblico che come realizzazione di sistemi arborei lungo alcuni viali principali o come discontinuità nelle aree produttive. Viene individuato come prioritaria l'azione B2 di ricostruzione del rapporto tra aree edificate e fiume Serio.
- Potenziamento della residenzialità sociale (che oggi consiste in 6 alloggi comunali) mediante l'aumento degli alloggi in affitto sia a canone sociale che a canone moderato, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata. Tale politica dovrà rivolgersi prioritariamente alle fasce giovanili anche per stimolare la rivitalizzazione dei centri storici e, di conseguenza, incentivare il trend demografico.
- Maggiore efficienza del sistema generale della mobilità.

La RP evidenzia come sia insufficiente la dotazione di parcheggi di pertinenza delle attività produttive e commerciali, anche se viene rilevato che, visto l'attuale occupazione di suolo *“pare difficile far interamente fronte a pregressi fabbisogni non soddisfatti al momento della pianificazione originaria di quegli insediamenti a meno di intervenire con completamenti perimetrali dell'area produttiva”*.

Relativamente al **PdR** viene messo in evidenza che la variante introduce:

- l'aggiornamento dell'Atlante tipologico (*Q1 Quaderno del Piano delle Regole n.1 - Atlante dei fabbricati*) che riporta la classificazione dei fabbricati in relazione alle loro tipologie costitutive ed al loro rapporto con le aree aperte in modo da poter affinare i successivi strumenti normativi;
- l'aggiornamento della cartografia relativa alla sensibilità paesistica.

Non vengono messe in evidenza modifiche introdotte dalla variante nel PdR che possano avere generare impatti sull'ambiente.

Viene segnalato che il comune ha già provveduto a darsi una disciplina **specifico per il commercio** con delibera di CC n. 47 del 21.12.2015 (*Criteri urbanistici di programmazione economica-commerciale*) nella quale *“in generale viene esclusa la localizzazione di grandi strutture di vendita e vengono definite le condizioni che le altre tipologie commerciali devono rispettare affinché la loro realizzazione diventi elemento qualificante del contesto, mediante l'individuazione di criteri per le medie strutture di vendita, per i negozi di vicinato, per gli ampliamenti, per le attività commerciali o di servizio, per le attività di somministrazione, per il nucleo storico ed i luoghi urbani di pregio, per i distributori di carburanti, per i parcheggi e la viabilità”*.

❖ Sulla tematica della **riduzione di consumo di suolo**, ampiamente trattata nella documentazione messa a disposizione, si anticipano in questa fase a scopo collaborativo per la predisposizione della documentazione della variante, le seguenti considerazioni:

- Nella matrice di “verifica quantitativa riduzione di consumo di suolo” (RA pag. 102 -103) dovranno essere riepilogati tutti gli AT vigenti al 02/12/2014 limitando la compilazione della tabella al solo riquadro A per gli ambiti non confermati dal nuovo PGT e considerabili superficie urbanizzata al 02/12/2014.
- Non si concorda con il considerare riduzione di consumo di suolo comunale lo stralcio dell'A1 *“Realizzazione dell'infrastruttura sovralocale (Penetrazione est), in capo alla Provincia di Bergamo, con la compartecipazione alla progettazione da parte delle amministrazioni comunali”* visto che trattasi di previsione sovracomunale (che permane anche nell'attuale PTCP almeno per il tratto fino a via Kennedy) e considerati i criteri regionali³.
Si chiede inoltre di chiarire perché, non risultando confermato l'ambito, risulti compilato il riquadro C (AT previsti dal nuovo PGT) per circa 21mila mq.
- Dovrà essere valutato e data evidenza se, ai sensi dei Criteri regionali, i nuovi sistemi della mobilità indicati sulla tavola D3 (ma non riportati in tutti gli elaborati grafici) comportano consumo di suolo e/o

³ Alla verifica del BES *non concorrono nemmeno le aree urbanizzate e urbanizzabili per interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo ai sensi della l.r. 31/2014 art. 2 comma 4.*

rientrano nel calcolo del BES. Tali infrastrutture dovranno comunque essere indicate anche nella Carta di Consumo di Suolo (CCS).

- Andrà verificato se la “*definizione dell’interfaccia tra sistema urbano ed aree aperte*” potrà comportare consumo di suolo considerato che sembra correlata anche a “*possibili modificazioni dell’estensione produttiva*”.
- Nella redazione della CCS, coerentemente con i Criteri Regionali, i soli insediamenti agricoli recuperati a fini residenziali, terziari, ricettivi o comunque con finalità non connesse con l’attività agricola sono da considerarsi superficie urbanizzata.
- Per una corretta lettura di tutti gli elaborati grafici ed un più veloce confronto con la CCS si auspica una distinzione, anche utilizzando colori diversi nella cartografia, tra i servizi pubblici che non determinano consumo di suolo (parco urbano o territoriale o comunque con destinazione a verde pubblico di superficie superiore a 2.500 mq)⁴ e le previsioni di servizi che i criteri comprendono invece nella superficie urbanizzabile (parcheggi, edifici per lo sport, la cultura, il tempo libero, il culto)⁵.
- Se considerati superficie naturale nella CCS dovrà essere posta particolare attenzione nella regolamentazione degli spazi verdi pubblici all’interno degli AT individuati dal DdP visto che viene indicato che “*la ripartizione tra aree pubbliche e private proposta nella specifica scheda ha valore di puro riferimento*”.

Per le considerazioni di cui sopra non appare condivisibile il calcolo della riduzione di consumo di suolo fatto a pag. 102 e 103 del RA dove viene indicata una riduzione degli AT su suolo libero del 71,0% (corrispondenti a 166.872 mq). Per la successiva verifica di compatibilità al PTCP i dati riportati nelle tabelle quantitative messe a disposizione su SIVAS, andranno meglio dettagliati comparando, cartograficamente e quantitativamente, per ogni modifica apportata, la situazione alle due soglie previste dalla norma.

Si ricorda che la *Carta del Consumo di Suolo (CCS)* dovrà uniformarsi a quanto previsto dal comma e-bis) dell’art. 10 della l.r. 12/2005, così come modificato dalla l.r. 31/2014, e dai *Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo – Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14.*

- ❖ In merito agli **aspetti geologici** viene specificato che i documenti relativi alla componente geologica tuttora vigenti sono stati predisposti contestualmente al primo PGT e pertanto approvati con D.C.C. n. 16 del 15.12.2009. Viene riportato essere stato avviato un aggiornamento ma questo non risulta allegato e nemmeno indicato a quale punto sia tale procedura (tanto è vero che i richiami sugli aspetti geologici si riferiscono allo studio di fattibilità geologica redatto in occasione del PRG 2005 “*in quanto le tematiche descritte, per via della loro natura, non subiscono variazioni sostanziali*”).⁶

Il PGRA vigente individua sul territorio comunale alcune aree di esondazione⁷.

Si ricorda che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali, e loro varianti, sono chiamati ad effettuare una verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali e adeguare di conseguenza le previsioni degli strumenti stessi, aggiornando periodicamente la componente geologica del PGT a seguito di eventi calamitosi che hanno interessato il territorio comunale o quando si rendono disponibili nuovi studi o conoscenze a scale diverse.

La coerenza tra le previsioni urbanistiche e gli aspetti idro-geologici andrà asseverata utilizzando lo schema previsto dalla DGR n. XI/6314/2022 che dovrà costituire documentazione a corredo della variante urbanistica adottata. Per gli aspetti geologici si rimanda anche alla recente D.G.R. 15 dicembre 2022- n. XI/7564 “*Integrazione dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio relativa al tema degli sprofondamenti (Sinkhole) (Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12)*”.

Per quanto riguarda il **reticolo idrografico superficiale** il comune è lambito a ovest dal fiume Serio e attraversato da un rilevante sistema di rogge (roggia Borgogna, fosso Brusa, roggia Roncaglia, roggia Pedrenga, roggia Roncaglino, Seriola dei prati). Lo stato chimico dell’idrostruttura superficiale viene indicato essere ‘*non buono*’ per la presenza di nitrati, pesticidi e altri inquinanti connessi ai territori caratterizzati da un elevato grado di industrializzazione.

In riferimento al rispetto del principio dell’**invarianza idraulica e idrologica**, il Comune di Pedrengo è inserito in zona A ad alta criticità idraulica ai sensi del regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i. Si prende

⁴ Ai sensi dei criteri regionali solo le attrezzature leggere e di servizio esistenti e previste dal PdS, connesse alla fruizione dei parchi urbani e territoriali pubblici o di uso pubblico e delle aree verdi e del sistema ambientale e rurale, non comportano consumo di suolo.

⁵ Vedasi ad esempio nell’elaborato RI.1 l’univoca rappresentazione grafica del “*verde pubblico e spazi aperti collettivi*”.

⁶ Pag. 12 della Relazione di Piano

⁷ Si ricorda essere in corso le attività propedeutiche alla variante d’asta al PAI e PGT: *Aggiornamento del quadro conoscitivo del fiume Serio*. RL_RLAOOZ1_2023_775 DEL 15/02/2023

atto che venga indicato che il comune “è dotato del Documento semplificato di valutazione del rischio idraulico comunale approvato con D.C.C. n. 24 del 12.10.2020” (segnalato essere in corso di aggiornamento) ma si ricorda che, come previsto dell’art.14 comma 1 del R.R. il comune è tenuto a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico ed approvarlo con atto del Consiglio Comunale contestualmente all’adeguamento del PGT al PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014 e s.m.i. o comunque entro il 31 dicembre 2025.

Il settore Gestione del territorio – Servizio risorse idriche-scarichi ha formulato il seguente contributo:

“...visto in particolare l’ubicazione degli Ambiti di Trasformazione, si specifica che uno solo dei suddetti ambiti risulta collocato in area esterna all’agglomerato.

In merito, in relazione al fatto che il suddetto ambito avrà destinazione di carattere produttivo, si ritiene opportuno dotare le previste aree di tutte le infrastrutture necessarie, compresa la rete di pubblica fognatura collegata all’impianto di depurazione.

Per quanto attiene invece alle acque meteoriche di dilavamento, è auspicabile la raccolta ed il riutilizzo delle stesse anche ai fini auspicati dai criteri dell’invarianza idraulica, ed il recapito nei recettori naturali, ciò al fine di evitare al minimo lo scarico in pubblica fognatura”.

- ❖ In tema di **ambiente, natura/biodiversità e paesaggio**, relativamente alla Rete Ecologica Regionale (RER), il Comune si pone a cavallo tra il settore 90 (*Colli di Bergamo*) e il settore 91 (*Alta Pianura Bergamasca*).

Il territorio comunale è interessato dal corridoio fluviale primario ad alta antropizzazione dato dal fiume Serio, da elementi di secondo livello della RER/REP in corrispondenza delle aree agricole-naturali (con andamento est-ovest) e da elementi di primo livello in prossimità del fiume Serio. Lungo il confine comunale con Torre de’ Roveri e una parte di quello di Albano S. Alessandro viene invece individuata una connessione ripariale (fosso Trobbio e roggia Borgogna).

Nel comune di Pedrengo non sono presenti ambiti ricompresi nel sistema dei Siti Rete Natura 2000, assenti anche nei comuni contermini, ma parte del territorio ricade nel Parco Regionale del Serio⁸.

Il nuovo Piano individua la **Rete Ecologica Comunale** nell’elaborato cartografico D7, mentre la normativa di riferimento viene solo accennata nelle NTA del PdR (R0) e nella Relazione del PdS (S0), mentre non è presente una relazione di approfondimento della rete ecologica che valuti le peculiarità locali.

La REC individua l’AT4 come un elemento di criticità ricomprendendolo nelle “*aree che influenzano negativamente la disposizione della rete ecologica*”. Vengono rappresentati come elementi della REC anche gli ambiti “*di definizione dell’interfaccia tra sistema urbano ed aree aperte*”, che dovranno essere destinati alla realizzazione di una fascia “*boscata in attuazione di un progetto redatto da un tecnico abilitato in coerenza con le norme forestali regionali*” e ceduti all’amministrazione comunale anche se, come già messo in evidenza, non viene chiarita la modalità per la formazione di diritti edificatori anche in relazione al tema della riduzione di consumo di suolo.

Sul tema il **Settore Ambiente, Servizio Ambiente e Paesaggio** ha espresso il contributo che si riporta di seguito:

Per quanto attiene alla verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000, si riscontra che il Comune di Pedrengo ha provveduto a compilare, seppure in modo non completo, il modulo per la verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale di cui all’Allegato E della DGR 4488/2021, nel quale si dichiara che il PGT è conforme ai piani prevalutati da Regione Lombardia e non ricade tra le eccezioni escluse dalla prevalutazione. Al riguardo il Rapporto Ambientale (pag. 25) precisa, a seguito della sovrapposizione degli ambiti di trasformazione (AT) con il perimetro del Parco regionale del Serio e degli elementi della RER presenti sul territorio comunale, che:

- *l’AT 1 - Recupero ex Cantoni è ricompreso nel Parco regionale del Serio;*
- *l’AT4 - Margine sud interferisce con elementi di II livello della RER e nella REC è individuato come elemento di criticità tra le “Aree che influenzano negativamente la disposizione della rete ecologica”.*

Sempre nel Rapporto Ambientale viene precisato che “*Dal momento che gli AT di cui sopra non sono nuove previsioni, ma previsioni confermate rispetto al PGT vigente già sottoposto a VAS, si procede alla verifica di corrispondenza con apposito format di screening semplificato, riportato nell’Allegato 2 al presente Rapporto ambientale [...] per garantire la non sussistenza di eventuali ricadute determinate dall’attuazione degli interventi, si indica come vincolante all’attuazione degli Ambiti di trasformazione AT 1 - Recupero ex Cantoni e AT4 - Margine sud la valutazione secondo l’Allegato F - Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente” alla D.G.R. n. 4488 del 29.03.2021.*”.

⁸ Il PLIS del Serio Nord, riconosciuto dalla Provincia con delibera di Giunta n. 391 del 31 agosto 2006 è stato assorbito nel Parco Regionale del Serio con L.R. n.19 del 21/10/2022 pubblicata sul BURL n.43 del 25 ottobre 2022

Al riguardo:

- si dà atto che la variante generale al PGT di Pedrengo rientra nella casistica dei Piani di governo del territorio di Comuni non interessati dalla presenza di Siti Natura 2000 o non direttamente confinanti con siti Natura 2000;
- considerato che l'ambito di trasformazione AT1 (Figura 1), già previsto dal vigente PGT, ricade in corridoio regionale primario ad alta antropizzazione (Figura 2) e all'interno del Parco regionale del Serio⁹ (Figura 3) e che detta previsione, stante la presenza ad oggi, nel lato sud dell'area, di un'attività produttiva (ex-fonderia) dismessa, non determina la compromissione delle connessioni ecologiche verso i Siti Rete Natura 2000, il più vicino dei quali è la ZSC IT2060012 "Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza" posta ad una distanza di circa 6 Km (rispetto al quale si frappongono numerose barriere ed elementi di discontinuità di origine naturale e antropica);
- considerato che l'interferenza con elementi di II livello della RER, relativa alla previsione dell'ambito AT4, non presuppone l'attivazione di uno screening di incidenza stante quanto disciplinato dalla DGR 10962/2009;

lo scrivente Servizio dà atto che la Variante generale al PGT in oggetto ricade tra i piani prevalutati da Regione Lombardia ed elencati nella scheda "caso specifico 17" di cui all'Allegato B alla DGR 4488/2021 e smi e, pertanto, non necessita di essere sottoposta a Valutazione di Incidenza. Di tale riscontro si dovrà dare conto nel parere motivato.

Per quanto attiene la scelta, dichiarata nel Rapporto Ambientale, di sottoporre a successivo screening di incidenza i piani attuativi degli ambiti di trasformazione AT1 e AT4, si evidenzia che la stessa non risulta pertinente, in quanto la presente Variante risulta ricadere tra i piani prevalutati e non sono state individuate possibili incidenze rispetto ai Siti di Rete Natura 2000.



Figura 1 – Stralcio della Tavola "Disciplina del governo del territorio" della variante al PGT: in giallo è individuata l'area dell'ambito di trasformazione AT1



Figura 2 – Estratto SITER@ - Rete Ecologica Provinciale e Rete Ecologica Regionale: in giallo è individuata l'area dell'ambito di trasformazione AT1



Figura 3 – Estratto SITER@ - Carta delle Aree Protette: in giallo è individuata l'area dell'ambito di trasformazione AT1

⁹ I cui confini sono stati ampliati, con la LR n. 19 del 21.10.2022, nelle aree in precedenza ricomprese nel PLIS Serio Nord

Rilevato, tuttavia, che il vigente PGT prevede per l'AT1 che le porzioni dell'ambito di trasformazione ricadenti nell'allora PLIS del Serio Nord, oggi Parco regionale del Serio, siano a verde pubblico e verde di protezione (Figura 4) mentre la proposta di Variante individua come edificabile anche parte delle aree ricomprese nel Parco regionale del Serio (Figura 1), si segnala che, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) della LR n. 19 del 21/10/2022, “Nelle aree in ampliamento del Parco regionale del Serio nei comuni di Covo, Pedrengo e Seriate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale [...] e si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5”; in particolare l'articolo 206 bis della LR n.16 del 16.07.2007, prevede quanto segue:

- comma 3: Nelle aree oggetto di ampliamento dei confini del parco regionale [...], fatte salve le previsioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, si applicano le norme di salvaguardia di cui al comma 5, [...];
- comma 5: All'esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato come definito dal piano delle regole, nelle aree costituenti l'ampliamento del parco, non sono consentiti: [...]
 - f) la costruzione di nuovi edifici ad eccezione, nelle aree destinate all'agricoltura dal documento di piano, di quelli strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, della l.r. 12/2005.”

Al riguardo si invita, dunque, a verificare con il competente Parco regionale del Serio la compatibilità dell'intervento rispetto alla proposta edificatoria formulata nell'ambito della presente Variante.




Figura 4 – Stralcio della Tavola R.1.1 “Disciplina del governo del territorio” del vigente PGT

Per quanto riguarda l'ambito AT4 (Figura 5), si rileva che la presente Variante al PGT pur individuandolo come un elemento di criticità per l'attuazione della REC (lo classifica infatti tra le *“Aree che influenzano negativamente la disposizione della rete ecologica”* come riscontrabile in Figura 6) non prevede alcuna conseguente disposizione normativa volta a mantenere la continuità ecologica; anche la relativa scheda d'ambito riportata a pag.96 della Relazione generale del Documento di Piano (Figura 7) non indica misure mitigative.

Si evidenzia, pertanto, la necessità che vengano individuate soluzioni progettuali volte a garantire la permeabilità ecologica nella porzione sud dell'ambito, posta in adiacenza alle aree agricole classificate dal Piano delle Regole come elementi di filtro ambientale e interessate da un varco della REC da mantenere e deframmentare (Figura 6). Dette indicazioni dovranno essere recepite a livello normativo ed inserite nella scheda di attuazione dell'ambito AT4.






Figura 5 – Stralcio della Tavola R1.2 “Disciplina del governo del territorio” della proposta di Variante al PGT

Figura 6 – Stralcio della Tavola D7 “Rete Ecologica Comunale – REC”



Figura 7 – Stralcio della scheda dell’ambito di trasformazione AT4 contenuta nella Relazione generale del Documento di Piano

❖ Sul tema **mobilità** il RP indica che “*il Comune ha approvato con delibera di CC n.27 del primo ottobre 2018, il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) redatto dal l’ingegner Michele Minoja*” che conferma la necessità, per il PGT, di affrontare le seguenti tematiche:

- *intensità del traffico veicolare su via Kennedy, di natura prevalentemente esogena*
- *quota eccessivamente ridotta del contributo della ciclabilità al sistema generale della mobilità*
- *necessità di risoluzione del problema dell’inadeguatezza dell’attraversamento urbano di via Garibaldi e del suo sbocco su via Kennedy.*

Il PTCP individua sul contesto comunale i seguenti **tracciati di progetto**:

- PS3 – “Penetrante da est” Pedrengo-Bergamo (Progetto preliminare – categoria C);
- F19 – PF3 – “Raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo-Montello” (potenziamento della rete ferroviaria).


Si segnala che, ai sensi dell’art. 39, trattandosi di tracciati di progetto individuati nella cartografia di piano tali previsioni assumono efficacia prescrittiva e prevalente (compresi i relativi corridoi di salvaguardia).

Il PTCP individua anche un tracciato della **rete portante della mobilità ciclabile** (RP art. 42) di cui la pianificazione comunale dovrà tenere in considerazione nella definizione della rete locale.

La variante in esame modifica in modo sostanziale le fasce di salvaguardia previste per il tracciato della Penetrante Est rispetto alle previsioni del PGT 2.0, tuttora vigente:



PGT 2.0: Estratto TAV D4.2



VARIANTE: Estratto TAV D4.2

Non essendo esplicitato, nella documentazione messa a disposizione, le motivazioni che hanno portato a tale modifica non possono essere in questa fase fatte considerazioni sulla sua coerenza con la normativa vigente.

Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 10 delle RP, le previsioni infrastrutturali del sistema della mobilità hanno efficacia prevalente e prescrittiva si invita a dettagliare le ragioni che hanno portato a tale variazione segnalando fin da ora che la fascia di salvaguardia dovrebbe avere la finalità di preservare il territorio interessato dalla nuova opera stradale durante le fasi di progettazione e di realizzazione.

Non sembra ovviamente andare in questa direzione prevedere che possano essere realizzati interrati nella fascia di rispetto senza prima aver ottenuto il positivo consenso da parte dell'ente che si deve occupare della progettazione e realizzazione dell'opera.

Si precisa inoltre che da Codice della Strada tutte le distanze vanno rapportate al confine stradale e non dall'asse dell'infrastruttura.

L'Unità Sviluppo Infrastrutturale Strategico della Viabilità evidenzia nel suo contributo che è stata realizzata la rotatoria "all'incrocio con la SP67 e la SP69 (via Kennedy e via Garibaldi)" e "per quanto riguarda la realizzazione di una futura rotatoria, sempre sulla SP67 al confine tra il Comune di Pedrengo e il Comune di Scanzorosciate (zona Cimitero di Pedrengo), è stato rilasciato il Nulla Osta Provinciale su domanda del 18.01.2023 prot. n.2828 presentata dal Comune di Scanzorosciate"¹⁰.

(...)

Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione si evidenzia inoltre:

- **AT2** confina a sud con la SP 67
il percorso pedonale interno che collega via Frizzoni con il giardino pubblico di via Veneto interferisce con la SP 67 (attraversamento pedonale) realizzazione della rotatoria su via Papa Giovanni XXII (SP 67);
- **AT 3** confina a nord con la SP 69
Creazione di un parco pubblico lungo via Garibaldi (SP 69)
Nuova strada parallela a via Mazzini e realizzazione di una rotatoria all'incrocio con via Garibaldi (SP 69)
- **AT5** confina a ovest con la SP 67
Formazione di ampio parcheggio pubblico (nessun accesso carrabile è attualmente aperto sulla SP 67)

Ogni modifica sulla rete stradale provinciale dovrà essere preventivamente autorizzato da questo Ente.

❖ In materia di **rifiuti**, il parere del **Settore Ambiente – Servizio Rifiuti** segnala quanto segue:

- il vigente strumento di programmazione in materia di rifiuti e bonifiche è il Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB), approvato con DGR n. 6408 del 23 maggio 2022, pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 30 maggio 2022. Al Titolo IV e nell'Appendice 1 delle NTA del PRGR sono definiti i "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti". Il documento è disponibile al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Rifiuti/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale>

al seguente link è disponibile il Wiewer dei criteri localizzativi:

<https://www.cgrweb.servizirl.it/criloc/>

al seguente link è disponibile il C.G.R. Web (Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti) che contiene i dati tecnici ed amministrativi relativi agli impianti di gestione rifiuti esistenti sul territorio regionale:

<https://www.cgrweb.servizirl.it/>

¹⁰ In merito a quest'opera si evidenzia come sia indicato soltanto nella tavola D3 – Stato di attuazione del PGT 2.0

- *al seguente link sono disponibili i dati aggiornati al 2021 sulla produzione di RU e sull'andamento della raccolta differenziata in provincia di Bergamo:*
<https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2466>
- *nell'ambito di interventi di trasformazione edilizia e urbanistica è opportuno prevedere una valutazione della necessità di eseguire indagini volte alla verifica dell'eventuale contaminazione e dell'esistenza di altre passività ambientali in tutte le aree interessate da pregressi utilizzi o dalla presenza di edificazioni e/o infrastrutture. All'accertata assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione dell'eventuale bonifica o risoluzione delle passività ambientali, dovrebbe essere subordinata la realizzazione di nuovi interventi;*
- *nell'ambito dei procedimenti per la concreta realizzazione di interventi che prevedono attività di escavazione dovranno essere definiti il volume di materiale da scavo derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che:*
 - *è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in discarica;*
 - *l'esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l'utilizzo nel sito di produzione) è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164". Si segnala che con Delibera 9 maggio 2019, n. 54 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - SNPA, organo di coordinamento tra le ARPA, sono state approvate "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo";*
- *si richiamano di seguito le principali disposizioni da seguire per la corretta gestione dei rifiuti dettate dal D.Lgs. 152/2006:*
 - *dovranno essere osservati i criteri di priorità indicati all'art. 179;*
 - *per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all'art. 185 bis (nonché all'art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti);*
 - *gli oneri/adempimenti in capo ai produttori di rifiuti sono indicati agli artt. 188, 188-bis, 189 e 190;*
 - *per il trasporto dei rifiuti occorre fare riferimento all'art. 193;*
- *per quanto riguarda la fase di cantiere:*
 - a) *dovrà essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;*
 - b) *dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori e polveri;*
 - c) *dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;*
 - d) *la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni.*

Per quanto attiene alla **coerenza esterna**, (con la pianificazione sovraordinata) si rileva che:

- ❖ In relazione ai **vincoli sovraordinati** la proposta riporta nella tavola D4.1 – *Vincoli vigenti e fasce di rispetto*, oltre ai vincoli derivanti dal D. Lgs 42/2004 ed al perimetro dei parchi, anche il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo (PIF), i siti contaminati e/o potenzialmente contaminati, la piattaforma agro-ambientale del PTCP e alcune informazioni del Piano assetto idrogeologico.

Anche se richiamati nella relazione di piano nell'elaborato grafico non vengono rappresentati cartograficamente gli alberi monumentali (fonte MIPAAF)¹¹ ed i segni delle centuriazioni indicati sulla RVP.

L'elaborato D4.2 *Vincoli vigenti e fasce di rispetto* individua le fasce di rispetto, la classificazione delle strade (con relative fasce di rispetto), le aree di installazione impianti telecomunicazioni e radiotelevisione e le mappe di vincolo dell'Aeroporto di Orio al Serio.

Per le fasce di rispetto si rimanda alle considerazioni precedenti segnalando come la rappresentazione del *Perimetro Centro edificato* (art. 18 legge 865/1971) non abbia coerenza con l'attuale edificazione nel territorio comunale.

¹¹ Geoportale Regione Lombardia: scheda 001/G412/BG/03 - Cedro dell'Himalaya nel Parco Frizzoni.

- ❖ In merito al **PTR (LR 31/2014)** si segnala che per quanto riguarda il **consumo di suolo**, obiettivo prioritario di Regione Lombardia a cui tutti i territori lombardi sono chiamati a concorrere, non risulta possibile, per quanto sopra evidenziato, esprimere un giudizio di coerenza.
- ❖ In merito al **PTCP** il comune di Pedrengo si trova compreso nel Contesto locale n. 7 “*Area urbana centrale*” e nella Geografia provinciale denominata “*Dorsale metropolitana*”. Quest’ultima, che individua la conurbazione tra i nodi di Ponte San Pietro e di Montello, si “*caratterizza come asse fondamentale di riferimento sulla linea di forza costituita dal potenziamento della ferrovia e per uno scenario di qualificazione del sistema dei servizi di carattere metropolitano*”.

Tra gli indirizzi e le politiche assegnate ai contesti a cui Pedrengo appartiene si ritrovano:

- potenziamento e creazione di servizi ecosistemici nei territori dei PLIS;
- monitoraggio della estensione dei territori interessati dalla presenza di serre;
- intervenire sulle numerose situazioni ad alto rischio connesse all’impermeabilizzazione dei suoli;
- utilizzare in modo estensivo la normativa sull’invarianza idraulica.

e per il sistema infrastrutturale:

- sviluppo di un nuovo servizio ferroviario ad alta frequenza sulla dorsale Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, con realizzazione di nuove fermate;
- realizzazione della nuova strada di penetrazione Est Pedrengo-Bergamo con approfondimento analitico-progettuale che possa indicare soluzioni alternative, anche per scenari di medio periodo, e in relazione alle opportune forme di contestualizzazione paesaggistico-ambientale.

La pianificazione comunale dovrà pertanto svilupparsi in modo da essere coerente con questi indirizzi che vengono individuati dalla pianificazione provinciale.

Al riguardo si evidenzia come le modifiche introdotte per l’AT4 rendano il piano meno coerente con gli indirizzi del PTCP in merito alla contestualizzazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture, indicato obiettivo prioritario della pianificazione provinciale nel titolo 11 delle RP.

Per quanto riguarda gli **Ambiti Agricoli Strategici (AAS)** la proposta di piano in esame non sembra introdurre modifiche rispetto agli areali individuati nel PTCP. Tali aree vengono rappresentate nella tavola D4.1 all’interno della piattaforma agro-ambientale del PTCP. ma si ricorda che, oltre che all’interno del DdP, gli AAS andranno rappresentati anche nel PdR¹² e dovrà essere presente una norma che renda esplicite le regole all’interno degli AAS a garanzia della loro tutela e valorizzazione.

Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che:

- **l’adeguamento del PGT al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 dovrà comportare il contestuale adeguamento alle disposizioni regionali in tema di invarianza idraulica¹³, assetto idrogeologico, zonazione sismica e regolamento edilizio tipo.** Il rispetto di tali adempimenti verrà verificato da Regione Lombardia in sede di trasmissione degli atti di PGT ai fini della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURL, ai sensi del comma 11 dell’art.13 della LR 12/2005.

Per gli aspetti geologici si rimanda anche alla recente D.G.R. 15 dicembre 2022- n. XI/7564 “*Integrazione dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio relativa al tema degli sprofondamenti (Sinkhole) (Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12)*” e, come previsto dalla DGR n. XI/6314/2022, nella documentazione a corredo della variante urbanistica adottata dovrà essere allegata l’asseverazione secondo lo schema presente sulla stessa delibera.

- ai sensi dell’art. 3 della l.r. 12/2005, “*gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali utilizzano, come informazione topografica di riferimento, il DBT.*”
- per la redazione del PGT il Comune dovrebbe utilizzare la versione più aggiornata del limite amministrativo messo a disposizione da Regione Lombardia, consultabile e scaricabile dal metadato “Limiti amministrativi correnti” pubblicato nel Geoportale regionale (www.geoportale.regione.lombardia.it). Qualora il Comune ritenga che il limite amministrativo pubblicato nel Geoportale non sia coerente con quello in uso nel Comune stesso, dovrà fornirlo alla Struttura Sistema Informativo Integrato (SIT) di Regione Lombardia che provvederà ad aggiornarlo nel Geoportale. In tal caso il limite amministrativo che il Comune trasmetterà al SIT dovrà essere il risultato della preventiva attività di condivisione delle informazioni con i Comuni territorialmente contermini, finalizzata a concordare tra gli stessi il tracciato cartografico dei limiti amministrativi. Il tracciato deve essere inviato in formato vettoriale gis (shapefile), allegando tutta la

¹² Art. 15 comma 5 della l.r. 12/2005.

¹³ Per l’invarianza idraulica ed idrogeologica termine prorogabile mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025 (vedasi modifica art. 58 bis della l.r. 12/2005 e conseguente adeguamento del Regolamento regionale n. 7/2017 in tema di invarianza idraulica derivante dalla pubblicazione sul BURL della L.R. 20 maggio 2022, n. 9 “*Legge di semplificazione 2022*”).

documentazione comprovante il percorso effettuato (accordo sottoscritto dalle Amministrazioni interessate, verbale di conferenza di servizi, eventuale cartografia in formato .pdf).

Si fa presente che la variante prevede la modifica del Documento di Piano del PGT vigente; pertanto, ai sensi della LR 12/2005 e s.m.i., dovrà essere presentata specifica richiesta di Verifica di compatibilità con il PTCP allo scrivente Ufficio della Provincia di Bergamo utilizzando la modulistica aggiornata per il nuovo PTCP (presente sul sito della Provincia all'indirizzo <https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2057>).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Immacolata Gravallesse

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegat

Referenti:

Arch. Monica Pasinetti – tel. 035/387322 - monica.pasinetti@provincia.bergamo.it

**Ufficio d'Ambito di Bergamo**azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio
idrico integrato

Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167

Tel. 035-211419 Fax 035-4179613

e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it <http://www.atobergamo.it/>

Prot. n. 6068

Bergamo, 27 ottobre 2023

Spett.le
Comune di Pedrengo
protocollo@peccomunepedrengo.itSpett.le
Uniacque S.p.A.
info@pec.uniacqua.bg.it

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica VAS relativa alla variante al vigente PGT del Comune di Pedrengo. Parere di compatibilità con il Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 50 comma 3 delle NTA del PTUA approvato con D.G.R. n. 6990 in data 31.07.2017.

In relazione alla vs. nota del 15.09.2023 ns. prot. n. 5193 del 15.09.2023 relativa alla Valutazione Ambientale Strategica VAS della variante al vigente PGT del Comune di Pedrengo, in qualità di ufficio territorialmente interessato, si tramettono le seguenti osservazioni.

Nello specifico, dalle informazioni desumibili dal Rapporto Ambientale (RA) la variante al PGT prevede cinque Ambiti di Trasformazione (già previsti nel PGT vigente) e ne introduce uno nuovo. Il Piano delle Regole conferma il Piano Integrato di Intervento PII Do.Ro. Global Service.

In tema di acque e sottoservizi, si rileva che il Comune di Pedrengo ricade all'interno dell'agglomerato AG01601801 "Bagnatica" come evidenziato in figura 1.

L'agglomerato Bagnatica è servito dall'impianto di depurazione di Bagnatica DP01601801 autorizzato con D.D. provinciale n. 1655 del 22.07.2022.

Le acque reflue urbane del Comune di Pedrengo sono autorizzate a scaricare in corsi d'acqua superficiali (Fiume Serio) con la D.D. n. 1655 del 22.07.2022 tramite uno sfioratore di piena.

Il programma degli Interventi 2018-2023, approvato con Delibera di CdA n. 22 del 07.09.2022 non prevede interventi all'interno del territorio comunale di Pedrengo.



Fig. 1: verde l'AG01601801 Bagnatica. In azzurro chiaro il confine comunale.

Nel Comune di Pedrengo sono presenti dieci insediamenti produttivi da cui si generano scarichi industriali e/o meteorici di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e/o assimilabili alle acque reflue domestiche autorizzati a recapitare in pubblica fognatura, in particolare otto sono in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale AUA, una è in possesso di assimilabilità alle acque reflue domestiche e una di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Si rammenta che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 art. 137, comma 1, chiunque apra o effettui scarichi industriali in rete fognaria senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata, incorrere nelle violazioni delle disposizioni e norme legislative in materia.

Pertanto per la regolarizzazione dello scarico in pubblica fognatura di eventuali nuove attività produttive, secondo le norme vigenti, si segnalano i tre casi seguenti:

- a) in caso di scarico di acque reflue domestiche, non è necessaria l'autorizzazione, ma solamente il permesso di allacciamento alla pubblica fognatura che risulta senza termine di validità. Per acque reflue domestiche si intendono quelle derivanti da servizi igienici, da pompe di calore, da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti e da condense degli impianti di condizionamento;
- b) in caso di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, il titolare dello scarico deve presentare richiesta/comunicazione di assimilazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, in relazione alle diverse disposizioni normative che regolano l'assimilazione stessa (procedura e modulistica disponibili sul sito www.atobergamo.it). La dichiarazione di assimilazione che ne consegue da parte dell'Ufficio di Ambito della Provincia di Bergamo non ha termine di validità.
- c) in caso di scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, il titolare dello scarico deve presentare aggiornamento dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) al SUAP del Comune di Pedrengo. L'A.U.A. è valida per 15 anni;

Dalle informazioni desumibili dal RA, nella tabella seguente si riporta il dettaglio degli Ambiti significativi ai fini della compatibilità con il Piano d'Ambito:

NOME AMBITO	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE TOT. (mq)	POSIZIONE RISPETTO L'AGGLOMERATO
AT1 Recupero ex Cantoni	RESIDENZIALE	28.348	PARZIALMENTE ESTERNO
AT2 completamento interno	RESIDENZIALE	4.481	INTERNO
AT3 ex Chemtura	PRODUTTIVA	66.989	INTERNO
AT4 margine sud	RESIDENZIALE	22.668	INTERNO
AT5 margine produttivo ovest	PRODUTTIVA	10.443	ESTERNO
AT6 via Ceresa via Boni	RESIDENZIALE	5.679	INTERNO
PII Do.Ro Global service	PRODUTTIVA	ND	PARZIALMENTE ESTERNO

L'ambito AT5 ricade all'esterno dell'agglomerato Bagnatica, come indicato nella figura 5, il PII Do.Ro Global Service e l'Ambito AT1 ricadono parzialmente all'esterno dell'agglomerato Bagnatica, come indicato rispettivamente in figura 4 e 2, ma risultano tutti in zone servite da pubblica fognatura.

A tal proposito, si ricorda che la Direttiva Agglomerati DGR 1086 del 12.12.2013 prevede l'inserimento di un'area all'interno dei confini di un agglomerato solo se in fase di attuazione. In tal caso si provvederà ad aggiornare la cartografia dell'agglomerato Bagnatica e ad integrare il carico organico in termini di Abitanti Equivalenti derivante dalle aree di espansione. Si rammenta di assicurarsi che i nuovi carichi non compromettano l'efficienza del depuratore di Bagnatica.

Gli ambiti AT2, AT3, AT4, AT6 ricadono all'interno dell'agglomerato Bagnatica, come indicato nelle figure 3, 4, 5 e 2 e risultano in aree servite da pubblica fognatura.




Figura 2: in verde l'AG01601801 Bagnatica e in rosso l'area dell'AT1 e AT6.



Figura 3: in verde l'AG01601801 Bagnatica e in rosso l'area dell'AT2.



Figura 4: in verde l'AG01601801 Bagnatica e in rosso l'area dell'AT3 e del PII.




Figura 5: in verde l'AG01601801 Bagnatica e in rosso l'area dell'AT4 e AT5.

In generale si ricorda che:

-le eventuali nuove aree di edificazione poste all'interno dell'agglomerato o confinanti con lo stesso dovranno essere collegate alla pubblica fognatura per consentire la raccolta ed il recapito all'impianto di depurazione dei reflui fognari che ne deriveranno;

--una volta realizzate le nuove espansioni dovranno essere verificate ed eventualmente ridimensionate/adequate le reti e gli sfioratori fognari posti sui tratti a valle delle nuove costruzioni;

Si invita inoltre, in fase di predisposizione/aggiornamento dei regolamenti attuativi del PGT, a tener conto di quanto previsto dall'art. 6 del R.R. 2/06 in merito al risparmio idrico ed al riutilizzo della risorsa idrica e di mettere in atto le disposizioni emanate con il Regolamento regionale n. 7 del 23.11.2017, "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 12/2005", essendo le stesse applicabili a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione e quanto previsto dall'aggiornamento normativo R.R. n. 8 del 19.04.2019.

La riduzione della permeabilità del suolo, in base all'art. 4 del R.R. 7/2017, va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all'urbanizzazione non alla condizione urbanistica precedente l'intervento eventualmente già alterato rispetto alla condizione zero preesistente all'urbanizzazione.

Si chiede all'amministrazione comunale, una volta attuati e realizzati gli interventi oggetto di variante, di darne comunicazione alla scrivente.

In conclusione si esprime parere favorevole circa la compatibilità della variante in oggetto con il Piano d'Ambito.

Distinti saluti.

Il Direttore

Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.)

Referente: ing. Stefania Peretto
Tel. 035/211419 - int. 3
e.mail: stefania.peretto@atobergamo.it

Firmato digitalmente da
NORMA POLINI
CN = POLINI/NORMA
C = IT

CONTRIBUTO TECNICO PER VAS - RAPPORTO AMBIENTALE

Comune di Pedrengo – Contributo reso sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Piano nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale al Piano di Governo del Territorio

Con nota del Comune di Pedrengo (prot.n. 10320/2023 del 15/09/2023, prot. ARPA n. 140347 del 15/09/2023) è pervenuta la comunicazione di convocazione della seconda Conferenza di Valutazione della variante generale del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).

La comunicazione di cui sopra riguarda anche la messa a disposizione del Rapporto Ambientale, Sintesi Non Tecnica, elementi essenziali della variante sul sito web comunale e su quello regionale SIVAS (documenti aggiornati su detto portale al 15/09/2023) e di seguito dettagliati:

Allegati al documento: Documento di Piano - Elaborati cartografici	Allegati al documento: Piano delle Regole - Elaborati cartografici
<ul style="list-style-type: none"> D1_Quadro_strategico_PGT2.0.pdf D2_Istanze_pervenute.pdf D3_Stato_attuazione.pdf D4.1_vincoli.pdf D4.2_vincoli.pdf D6_Quadro_strategico.pdf D7_REC.pdf D8.1_consumo_suolo_2014.pdf D8.2_consumo_suolo_vigente.pdf 	<ul style="list-style-type: none"> R1.1_Disciplina_governo.pdf R1.2_Disciplina_governo.pdf R3_Classi_sens.pdf
	Allegati al documento: Piano dei Servizi - Elaborati cartografici
	<ul style="list-style-type: none"> S1_Dotazione_servizi.pdf
	Allegati al documento: Piano dei Servizi - Elaborati testuali
Allegati al documento: Documento di Piano - Elaborati testuali	<ul style="list-style-type: none"> S0_Relazione.pdf
<ul style="list-style-type: none"> D.Q1_Compendio quadro socioeconomico.pdf D.Q2_Compendio bibliografico.pdf D.Q3_Segni_della_trasformazione.pdf D0_Relazione.pdf 	Allegati al documento: Sintesi non Tecnica
	<ul style="list-style-type: none"> 12.SnT_RA_VarPGT_Pedrengo.pdf
Allegati al documento: Piano delle Regole - Elaborati testuali	Allegati al documento: Rapporto ambientale
<ul style="list-style-type: none"> R.Q1_Atlante_fabbricati.pdf RO_NTA.pdf 	<ul style="list-style-type: none"> 12.Allegato1_RA_QC_VAS_VarPGT_Pedrengo.pdf 12.Allegato2_RA_screeningVincA_VAS_VarPGT_Pedrengo.pdf 12.RapportoAmbientale_VarPGT_Pedrengo.pdf

Figura 1 - Estratto elenco elaborati disponibili in SIVAS (15/09/2023)

Il contributo che verrà fornito di seguito viene reso ai sensi della normativa regionale sulle VAS e verifiche di assoggettabilità alla VAS in quanto ARPA è individuata, in base alle delibere regionali che stabiliscono le modalità di espletamento delle suddette procedure, come “*soggetto competente in materia ambientale*”. Questo contributo viene formulato, quindi, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, quale apporto previsto dalla normativa regionale, reso all'autorità procedente e competente individuate, per l'assunzione delle determinazioni relative esclusivamente al procedimento di VAS.

Come ARPA Lombardia sono state fornite alcune indicazioni nella fase di scoping della VAS della presente variante, inserite nella comunicazione dell'Agenzia con prot. comunale n. 4621 del 19/04/2023, prot. ARPA n. 61503 del 18/04/2023.

Di seguito si completa il contributo complessivo sulla base della proposta di variante e del rapporto ambientale pubblicati in questa fase, la cui articolazione di dettaglio è demandata ai singoli successivi paragrafi.

1. Rapporto Ambientale

In prima battuta, si osserva che nel *Rapporto Ambientale* e nei vari elaborati pubblicati **non è stato fornito un raffronto funzionale** tra i testi normativi vigenti e i testi modificati e un raffronto funzionale tra gli elaborati cartografici vigenti e gli elaborati modificati in modo da consentire di comprendere al meglio le correzioni introdotte.

In merito all'esistente **sistema fognario e depurativo**, era stato chiesto di *“effettuare un'accurata descrizione del sistema di depurazione delle acque reflue per tutte le località appartenenti al territorio comunale, valutando l'efficienza e la capacità (effettiva e di progetto) degli impianti”*. Considerato che, in base all'art.50 delle NTA del PTUA 2016, i Comuni hanno l'obbligo (preliminarmente all'approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica e di nuova urbanizzazione) di richiedere all'Ufficio d'Ambito una valutazione circa la compatibilità con il Piano d'Ambito, si rinnova tale richiesta.

In tema di **scarichi idrici**, era stato suggerito di inserire un elenco relativo agli insediamenti produttivi (industriali, artigianali e/o commerciali) distinguendo quelli che scaricano in fognatura da quelli che scaricano in acque superficiali. In previsione dei nuovi insediamenti attinenti alla presente variante si rinnova tale richiesta.

In merito alle problematiche legate a **molestie olfattive** segnalate in fase di scoping, si prende atto dal *Rapporto Ambientale* che *“agli atti non risultano eseguiti rilievi di alcun tipo”*. Inoltre, si rileva che non è stato dato seguito al suggerimento di evidenziare, nella documentazione a corredo della variante, tutte quelle attività ricadenti sul territorio comunale da cui possono derivare emissioni odorigene eventualmente differenziandone la tipologia di attività fonte di possibile disturbo (attività produttiva, allevamento, ...).

In merito alle problematiche legate a **molestie di natura acustica** presenti negli archivi storici dell'Agenzia legate prevalentemente ad attività commerciali, si rileva l'assenza di approfondimento di tal aspetto; non è stato fornito alcun dettaglio richiesto sullo stato di attuazione di eventuali indagini/monitoraggi effettuati o in corso e/o eventuali misure messe in opera per far cessare o limitare tale disturbo.

2. Piano di Monitoraggio

In riferimento a tale aspetto, nel *Rapporto Ambientale* (come nel documento di scoping) non vi sono riferimenti al **monitoraggio progressivo del PGT** e agli eventuali esiti dello stesso.

È utile ricordare a riguardo che, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 - Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione”*¹.

In merito alla **proposta del futuro Monitoraggio** al PGT², si prende atto della progettazione dello stesso con 35 indicatori. Si coglie, altresì, l'occasione per suggerirne la riduzione ad un numero limitato di indicatori che possano configurarsi come realmente utili e facilmente popolabili, al fine di agevolare così l'attuazione del monitoraggio stesso e non gravare troppo sull'impegno richiesto agli uffici comunali che saranno chiamati a gestirlo.

Si ricorda che il Piano di Monitoraggio *“individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione delle attività di monitoraggio”*³, in particolar modo qualora sia previsto il ricorso a Soggetti esterni all'Ente estensore del piano. Da quanto riportato nel *Rapporto Ambientale* si prende atto che *“è auspicabile che nella fase di monitoraggio vengano coinvolti anche Enti e organizzazioni (tra i quali Provincia di Bergamo, ARPA, ATS, Camera di Commercio, società di servizi, organizzazioni ambientaliste, ecc.) in un tavolo interistituzionale, finalizzato a presentare e discutere i risultati del rapporto di monitoraggio e a trovare soluzioni condivise alle criticità eventualmente emerse”* oltre che la scrivente Agenzia risulta inserita quale fonte e soggetto competente per alcuni degli indicatori proposti.

Al riguardo, si precisa sin da ora che **un eventuale coinvolgimento di ARPA** nelle attività di monitoraggio, che verrà reso a titolo oneroso laddove non costituisca parte integrante delle attività istituzionali di ARPA, dovrà essere concordato preliminarmente con la scrivente Agenzia e non può, allo stato attuale essere garantito.

Si coglie ulteriormente l'occasione per segnalare importanti elementi di novità inseriti nella LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: la legge ha introdotto modifiche all'art. 18 della parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo che l'autorità procedente trasmetta all'autorità competente per la VAS i risultati periodici del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate e stabilendo che l'autorità competente, a sua volta, si esprima su detti risultati entro 30 giorni e verifichi lo stato di attuazione del Piano, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionali e regionali.

A tale proposito la D.g.r. 29 giugno 2021 - n. XI/4967 *“Approvazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”* è stata recentemente aggiornata con **D.G.R. n. XI/6567 del 30/06/2022** mentre la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è stata approvata da parte del Comitato interministeriale

¹ Cfr. D.Lgs. 152/2006 e sue s.m.i., Parte Seconda, Titolo II, art. 18, comma 4.

² Cfr. Capitolo 15 del *Rapporto Ambientale* pagg. 147-152

³ Cfr. D.Lgs. 152/2006 e sue s.m.i., Parte Seconda, Titolo II, art. 18, comma 2.

per la programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017, con delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018.

Sono infine stati recentemente pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica i seguenti indirizzi:

- Indirizzi operativi generali per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art.18 del D.Lgs.152/2006);
- Indirizzi operativi specifici per il monitoraggio nella Valutazione ambientale strategica dei piani regolatori generali comunali.

I due documenti forniscono una metodologia di approccio per misurare la sostenibilità di piani e programmi anche alla luce delle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali che costituiscono il nuovo quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. Essi hanno anche la finalità di accompagnare le autorità procedenti nella stesura del piano di monitoraggio ambientale e dei rapporti periodici di monitoraggio ambientale.

3. Vincoli

In prima battuta, si prende atto positivamente che sono state riportate alcune **perimetrazioni di vincolo** che interessano direttamente il territorio comunale pur derivando **da elementi esterni al confine comunale**, dando seguito a quanto osservato in fase di scoping.

Inoltre, dalla consultazione delle tavole di vincolo del nuovo Documento di Piano (*tavola D4.1 – Vincoli vigenti e fasce di rispetto* e *tavola D4.2 – Vincoli vigenti e fasce di rispetto*) si osserva quanto segue:

- in merito alla **fascia di rispetto cimiteriale del cimitero comunale**, si prende atto positivamente che è stata riportata con un'ampiezza di 100 m dal perimetro del cimitero dando seguito al *parere per variante al Piano cimiteriale comunale di Pedrengo* rilasciato dalla scrivente Agenzia (prot. ARPA n. 105959 del 12/07/2017) con giudizio finale **negativo** alla riduzione della fascia di rispetto da 100 metri a 50 metri;
- in merito alla "**fascia di rispetto impianto di depurazione (100m)**" ubicata "*lungo il fiume Serio in prossimità del confine occidentale con il limitrofo comune di Gorle*", si richiama quanto già osservato a riguardo in fase di scoping e cioè che "*dagli archivi e applicativi informativi a servizio dell'Agenzia non si riscontra la presenza sull'intero territorio comunale di Pedrengo di nessun impianto di depurazione a cui applicare la delimitazione di detta fascia di rispetto*"; si coglie nuovamente l'occasione per ricordare che questo vincolo è da attribuire agli "*impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo*";
- riguardo alle **Attività a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)**, alle relative **aree di danno** e ai **siti contaminati e/o potenzialmente contaminati** si prende atto positivamente della relativa rappresentazione cartografica;

- riguardo alla presenza sul territorio comunale delle **Aree di Ricarica dell'Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI) e Profonda (ISP)** definite contestualmente al PTUA 2016, e delle **fasce di rispetto dei Reticoli Idrografici Principale e Minore**, si ritiene utile di prevederne la relativa rappresentazione cartografica nel Piano delle Regole e nello studio geologico comunale (in fase di aggiornamento) in quanto rappresentanti particolari condizioni di vincolo utili da essere prese in considerazione.

4. Sviluppi previsti e L.R. 31/2014 - Riduzione del consumo di suolo

In merito a tale aspetto si demanda l'ideale valutazione della competente Provincia di Bergamo.

5. Coerenza con altri strumenti pianificatori

In merito al **Piano di zonizzazione acustica** comunale, non si rilevano ulteriori informazioni rispetto a quelle desunte in fase di scoping, e cioè che l'ultimo aggiornamento è quello *“approvato con D.C.C. n. 32 del 26.10.2019, a cura di Consulenze Ambientali”*.

Considerando quanto sopra, si ricorda comunque quanto già osservato in fase di scoping e cioè che: *“Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/2001, si ricorda che la coerenza tra strumenti urbanistici e zonizzazione acustica deve essere garantita entro un anno dalla approvazione di ciascuno strumento, considerando che, ove la zonizzazione acustica risulti già tutelante per gli ambienti abitativi, esistenti e di previsione, non vi è esigenza di modifica”*.

Quanto sopra viene ricordato al fine di sottolineare quanto rilevante sia la coerenza tra gli strumenti di gestione del territorio con la classificazione acustica dello stesso, al fine di prevenire il degrado delle zone acusticamente non inquinate e risanare quelle dove si riscontrano livelli di rumorosità tali da incidere negativamente sull'ambiente e sulla salute della popolazione.

6. Siti contaminati e/o potenzialmente contaminati

In merito alla presenza nel territorio comunale di **siti inseriti nella banca dati interna all'Agenzia condivisa con Regione Lombardia (AGISCO - Anagrafe e Gestione Integrata dei Siti Contaminati) di cui se n'è richiesto riscontro in fase di scoping della presente variante al PGT (BG160.0004, BG160.0007 e BG160.0008)**, si prende atto positivamente delle informazioni/aggiornamenti forniti contestualmente all'Allegato 1 al *Rapporto Ambientale (Quadro di Riferimento sociale e ambientale)*. La scrivente Agenzia provvederà pertanto ad aggiornarne i contenuti riversando tali informazioni nei relativi archivi e banche dati.

Infine, riguardo alle **perimetrazioni dei siti contaminati da inserire in cartografia del PGT** secondo quanto disposto dal punto 3 dell'allegato 1 della D.g.r. 10/02/2010 n. 8/11348 (*Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati*), si sottolinea quanto già osservato nella sezione *Vincoli* del presente contributo a cui si rimanda. In dettaglio, relativamente al sito BG160.0001 (LANXESS SOLUTION

ITALY - Ex Chemtura, Ex Great Lakes - via Mazzini, 11), rappresentato correttamente come sito contaminato nella cartografia di vincolo della presente variante, si rimanda a quanto osservato nel dettaglio del paragrafo del presente contributo relativo all'Ambito di Trasformazione AT3.

7. Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e adeguamento PGRA

Dalla disamina del Rapporto Ambientale, si prende atto che nell'ambito della presente variante generale è in fase di aggiornamento lo studio geologico comunale vigente (*“Aggiornamento dello Studio Geologico per la redazione del Piano di Governo del Territorio (approvato unitamente al PGT con D.C.C. n. 16 del 15.12.2009, a cura di PROGEA Consulting S.r.l.)”*).

In riferimento a ciò si osserva che, non essendo stati né pubblicati su SIVAS né resi disponibili alla scrivente Agenzia i documenti relativi, non è stato possibile analizzare e valutare l'aggiornamento della componente geologica e sismica del PGT. Pertanto, non essendo a conoscenza dello stato di avanzamento di tale aggiornamento, la scrivente Agenzia si limita a ricordare quanto già osservato a riguardo in fase di scoping della presente VAS e nel relativo capitolo del presente contributo (Cfr. *Vincoli*) in riferimento alla delimitazione dei vincoli a carattere prettamente geologico (aree di ricarica ISI e ISP, fasce di rispetto captazioni idropotabili, ...).

8. Invarianza idraulica, idrologica

Come già esplicitato in fase di scoping, il Comune di Pedrengo è inserito in **zona A ad alta criticità idraulica** ai sensi del regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i.. Alla luce di ciò, dalla lettura del Rapporto Ambientale si prende atto che è stato redatto il Documento semplificato di valutazione del rischio idraulico comunale (in ottemperanza al r.r. del 20.11.2017 e s.m.i. in attuazione alla l.r. 4/2016) (approvato con D.C.C. n. 24 del 12.10.2020 a cura di dott.ssa geol. Cristina Iarabek) e tuttora in fase di aggiornamento.

A riguardo si ribadisce quanto già osservato dalla scrivente Agenzia in fase di scoping, e cioè che detto documento semplificato comunque non deve essere ritenuto sostitutivo del più completo **studio comunale di gestione del rischio idraulico** che dovrà essere redatto ai sensi dell'art 14 entro i relativi tempi indicati.

Non essendo a conoscenza se il Comune abbia già intrapreso il percorso di redazione di tale importante e strumento di pianificazione (versione completa e non semplificata), si coglie l'occasione per ricordare quanto stabilito dall'art.14 c.5 del R.R. n.7/2017 e s.m.i. in merito alle **scadenze di presentazione** di tali obbligatori studi di dettaglio: *“Gli esiti dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e, per i comuni ricadenti nelle aree a bassa criticità idraulica di cui all'articolo 7, gli esiti del documento semplificato del rischio idraulico comunale devono essere recepiti nel PGT approvato ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della L.R. 31/2014e comma 4, quinto periodo oppure mediante variante da approvarsi entro il 31 dicembre 2025”*.

9. Superfici permeabili

Dall'esame della documentazione di cui sopra non risulta chiaro se sia stato seguito a quanto osservato dalla scrivente Agenzia in fase di scoping riguardo alle indicazioni di cui alla **DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695** di recepimento delle definizioni del Regolamento Edilizio-tipo nazionale (tra cui la definizione di superficie permeabile).

Infatti, si ribadisce quanto già a suo tempo osservato, e cioè che le superfici drenanti permeabili dovrebbero essere costituite da aree a verde profondo e non da aree di verde pensile (es. aiuole sopra i posti auto o garage), per consentire un naturale drenaggio delle acque meteoriche e uno sviluppo equilibrato, ad esempio, degli alberi, molto utili per ombreggiare e migliorare, mediante l'evapotraspirazione, il microclima.

Una volta adottata la definizione di cui sopra, occorre contestualmente garantire percentuali di **superfici permeabili a verde profondo** per ciascun intervento edilizio, compresi quelli nei lotti liberi interclusi, adeguate: a parere dello scrivente Ente non si dovrebbe andare al di sotto delle percentuali minime a suo tempo stabilite dall'art. 3.2.3 del Regolamento d'Igiene Tipo di Regione Lombardia (30% per i complessi residenziali e misti e 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali).

Il Regolamento d'Igiene Tipo non è più un elemento normativo cogente ma individua percentuali di superfici drenanti/permeabili che rappresentano un riferimento tuttora utile.

Per gli interventi di recupero edilizio di piccole dimensioni le percentuali minime di superfici permeabili di cui sopra dovrebbero rappresentare un obiettivo a cui tendere.

Si raccomanda quindi di cogliere l'occasione della presente variante generale per garantire adeguate percentuali di superfici permeabili e per rivedere, se del caso, gli indici d'intervento nelle varie aree del territorio, al fine di rendere il centro urbano più resiliente ai cambiamenti climatici.

Si raccomanda quindi al Comune di garantire in ogni zona ampie percentuali di superfici permeabili, a verde profondo come da definizione nazionale, all'interno di ciascun intervento urbanistico e edilizio perché questa attenzione alla gestione del territorio rappresenta una delle più efficaci e importanti forme di prevenzione di futuri squilibri ecologici, idrologici e microclimatici.

10. Verde urbano e resilienza ai cambiamenti climatici

Dato atto che tra le strategie e le azioni di Piano ne sono state inserite alcune specifiche a riguardo ("*B3 – Sviluppo retti di connessione tra verde urbano e sistema ambientale territoriale*" e "*E1c – Sistema del verde urbano*"), si ritiene che il comune di Pedrengo abbia colto la sollecitazione della scrivente Agenzia in fase di scoping verso l'incremento del verde, pubblico o privato, all'interno del Tessuto Urbano Consolidato. Le aree verdi con piante migliorano, anche in modo significativo, il microclima a livello locale grazie all'ombreggiatura e all'evapotraspirazione. Consentono, inoltre, l'aumento delle aree di drenaggio delle acque meteoriche, preservano il territorio da squilibri idrologici e possono costituire aree di connessione ecologica all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC).

Le piante, se pur scelte tra quelle poco idro esigenti, necessitano di acqua nel caso di periodi di siccità prolungata: per questo occorre incentivare il recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture degli edifici, al fine di disporre di risorse idriche.

11. Risparmio della risorsa idrica

L'art. 6 comma 1 lettera e) del regolamento regionale n. 2/2006 prevede l'obbligo, insieme ad altre misure di risparmio idrico, della filtrazione e del recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti delle nuove edificazioni, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni.

Già in fase di scoping la scrivente Agenzia aveva sottolineato l'importanza di inserire un richiamo a questo obbligo nell'ambito della normativa del futuro Piano e/o nell'ambito delle norme prescrittive di ciascun ambito al fine di rendere largamente edotti i professionisti e i portatori di interesse.

Dalla disamina della documentazione messa a disposizione, parrebbe non essere stato inserito tale importante riferimento; si rinnova pertanto l'invito ad inserire detto obbligo (filtrazione e recupero acque meteoriche) oltre che nel *Rapporto Ambientale* anche nel Regolamento Edilizio e nell'ambito della normativa del Documento di Piano e del Piano delle Regole e Piano dei Servizi nonché nell'ambito delle norme prescrittive valide per ciascun ambito di trasformazione. La necessità di risparmiare la risorsa idrica potabile rappresenta infatti una delle esigenze ambientali emergenti.

Si evidenzia che il recupero delle acque meteoriche, come sopra indicato, può essere effettuato per le sole acque meteoriche ricadenti sulle coperture in quanto sostanzialmente non suscettibili di contaminazione, a differenza delle acque meteoriche di dilavamento di piazzali e strade.

12. Rete Ecologica Comunale

Si prende atto che uno schema di Rete Ecologica Comunale è riportato nella *tavola D7 – Rete ecologica Comunale - REC* che evidenzia, a livello cartografico, gli elementi utili ad una sua definizione locale (Nodi, Corridoi, Varchi, Aree di supporto) oltre che ad alcune strategie utili (“*Definizione dell'interfaccia tra sistema urbano ed aree aperte*”; “*Mantenimento e saturazione delle connessioni ecologiche e territoriali*”), nonché elementi di criticità che ne influenzano negativamente la disposizione.

In questa fase di VAS non sono state rese disponibili le norme comunali per l'attuazione della Rete, né documenti attestanti che la stessa è stata elaborata con la collaborazione di idonee figure professionali.

È auspicabile che l'attuazione della REC sia resa possibile attraverso **norme specifiche** e non generiche, come suggerito anche nel precedente contributo ARPA n. 61503 del 18/04/2023.

È importante che i progetti di REC, in analogia a quanto reso obbligatorio per gli studi sulla VInCA dalle nuove Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, siano predisposti mediante l'intervento di **idonee figure professionali** in grado, per esperienza e tipologia di studi, di cogliere le eventuali valenze ecologiche ed

ecosistemiche presenti nel territorio e in grado di proporre misure tecniche e normative di Piano sito specifiche.

Si richiamano alcune misure che gli esperti sono in grado di proporre in funzione dell'assetto del territorio:

- interventi di gestione degli eventuali habitat esistenti;
- interventi di riqualificazione degli habitat esistenti, ad esempio pulizia dei tratti degradati del reticolo idrico con incremento delle fasce riparie e rinaturazione di rive e sponde artificiali;
- creazione di nuovi habitat, ad esempio: nuovi nuclei boscati, piccole zone umide per favorire l'insediamento e la riproduzione di anfibi e invertebrati, bacini di laminazione con finalità polivalenti, fasce tampone residenziale-agricolo, etc.;
- opere specifiche di deframmentazione (ad esempio permeabilizzazione delle recinzioni attraverso tagli, sottopassi faunistici e fasce laterali alle strade con idonea vegetazione per innalzare le linee di volo avifauna).

Infine, si prende atto positivamente che nel Piano di monitoraggio del PGT, illustrato nel *Rapporto Ambientale*, è previsto il monitoraggio dell'estensione complessiva della REC, oltre che il dettaglio del “numero di interventi inerenti all'attuazione della rete ecologica”.

Relativamente all'interferenza di alcuni elementi della REC con le azioni di Piano, si rimanda a quanto argomentato nei paragrafi relativi all'ambito AT4.

13.Valutazione di Incidenza (VIncA)

Per quanto riguarda l'interferenza del sito in questione con le aree protette e le Reti Ecologiche ai fini di un'eventuale Valutazione di Incidenza (VIncA), dalla disamina del *Rapporto Ambientale* si prende atto favorevolmente che “la distanza ragguardevole tra Pedrengo e tali siti esclude la necessità di predisporre Studio di incidenza ambientale. [...] Dal momento che gli AT di cui sopra (AT1 e AT4) non sono nuove previsioni, ma previsioni confermate rispetto al PGT vigente già sottoposto a VAS, si procede alla verifica di rispondenza con apposito format di screening semplificato, riportato nell'Allegato 2 al presente Rapporto ambientale “Format screening di V.INC.A per Piani / Programmi / Progetti / Interventi /attività - PROPONENTE” (“Allegato E Modulo per la verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale” alla D.G.R. n. 4488 del 29.03.2021). D'altro canto, per garantire la non sussistenza di eventuali ricadute determinate dall'attuazione degli interventi, si indica come vincolante all'attuazione degli Ambiti di trasformazione AT 1 - Recupero ex Cantoni e AT4 - Margine sud la valutazione secondo l' “Allegato F - Modulo per lo Screening di incidenza per il proponente” alla D.G.R. n. 4488 del 29.03.2021”.

Alla luce di quanto sopra, si demanda alla Provincia di Bergamo (quale Ente Competente in materia) la corretta valutazione della reale incidenza del presente piano.

Si coglie l'occasione per informare il Comune della recente pubblicazione sul BURL n.14 del 07.04.2021 della **Dgr 29 marzo 2021 - n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"** che segna appunto il recepimento regionale delle linee guida nazionali in merito alle procedure di Valutazione d'Incidenza.

14. Mobilità sostenibile

Dalla disamina del Rapporto Ambientale si prende atto positivamente che *"nella pianificazione del sistema dei servizi [...] sono identificati come qualificanti: il sistema della rete ciclabile"* che attualmente *"risulta composta da piccoli episodi non correlati"*. Alla luce di ciò, il Comune ha ritenuto *"opportuno sia connettere i percorsi già previsti, mediante nuovi tracciati in ambito urbano, formando così una rete capace di servire i principali luoghi pubblici, che ampliare la sua estensione"*, prevedendo così la formazione di nuovi tratti⁴.

Inoltre, si prende atto positivamente che nel Piano di monitoraggio del PGT, illustrato nel *Rapporto Ambientale*, è previsto il monitoraggio della *"Viabilità ciclopedonale (km totali e pro capite)"*.

È auspicabile dunque che l'indicazione soprariportata di prevedere nuovi tratti di piste ciclabili che vadano ad uniformare e a permettere un migliore collegamento dei tratti esistenti, si concretizzi effettivamente in fase attuativa in quanto la transizione ecologica, obiettivo prioritario, non potrà essere affidata solo all'introduzione di nuove tecnologie nel settore automobilistico ma avrà bisogno anche di un cambiamento nelle abitudini quotidiane di spostamento dei cittadini, con l'incremento dell'utilizzo di Trasporto Pubblico Locale e della bici.

La L. 11/01/2018 n.2 *"Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica"*. all'art. 8 comma 5 prevede inoltre che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscano i parametri di **dotazione di stalli per le biciclette, o rastrelliere, destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.**

Inoltre, si coglie l'occasione per mettere in evidenza la pubblicazione del D. Lgs. 257/2016 (GU Serie Generale n. 10 del 13-1-2017 - Suppl. Ordinario n. 3). Le misure ivi contenute riguardano il potenziamento della **rete di punti di ricarica elettrica** per gli autoveicoli, anche nelle ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 m² e ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici residenziali con almeno 10 unità abitative (cfr. art. 15 del D.Lgs. 257/2016).

⁴ Cfr. Rapporto Ambientale, pag. 118

15. Energie rinnovabili negli edifici pubblici

A riguardo, si rinnova il suggerimento già fornito in fase di scoping a effettuare una ricognizione degli interventi di efficientamento energetico e di utilizzo di energie rinnovabili, effettuati e/o programmati negli edifici pubblici del territorio.

A tal proposito, si coglie l'occasione per evidenziare nuovamente che è stata promulgata una nuova Legge Regionale atta ad assegnare un ruolo agli immobili pubblici nel **potenziamento degli impianti fotovoltaici esistenti**: la L.R. del 11/04/2022 n.6 (BURL n. 15 Suppl. del 13/04/2022).

Essa prevede che i Comuni, a seguito dell'individuazione da parte di Regione Lombardia di appositi criteri, trasmettano in Regione gli elenchi degli immobili di proprietà utilizzabili per la realizzazione e diffusione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per l'energia.

16. Distanze da allevamenti

Durante l'iniziale fase di scoping della VAS della presente variante al PGT comunale la scrivente Agenzia osservò che sarebbe stato necessario applicare tra gli allevamenti e gli interventi edilizi le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 "*Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale*" (paragrafo 3.1), inserendo una norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale, in modo tale da considerare tali distanze secondo il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l'edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

In riferimento a tale aspetto, si prende atto che all'art.14.20 delle NTA della presente proposta di variante è stato inserito il riferimento al Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 ma **non al principio di reciprocità**.

17. Inquinamento luminoso

Si prende atto dal *Rapporto Ambientale* che il comune di Pedrengo è dotato di "*Piano d'illuminazione comunale - PRIC (approvato con D.C.C. n. 33 del 05.05.2008, a cura dell'ing. Fabio Corbani)*".

18. Previsioni di Piano

Dalla disamina del *Rapporto Ambientale*, relativamente agli interventi previsti nel **Documento di Piano**, si prende atto che "*gli Ambiti di trasformazione vengono aggiornati, sia a seguito dell'attuazione di alcuni di essi, che alla reintroduzione dell'ex Ambito D7 (ora AT4) del PGT 2009 in ottemperanza ad una specifica sentenza del TAR, e all'introduzione del piccolo ambito AT6 per completare il margine abitativo di via Ceresa e definire una interfaccia più ordinata con l'ambito AGR1*".

Inoltre, relativamente al **Piano delle Regole**, "*l'unico intervento di una certa portata previsto dal PdR è il Programma Integrato di Intervento - PII Do.Ro. Global Service, già previgente. La convenzione ancora in essere (registrata da Notaio Marco Tucci il 16.05.2014 ha durata 10 anni) riguarda tre aree*

distribuite sul territorio comunale” di cui “la terza area, non ancora attuata, vanta diritti edificatori residui” (area del deposito di materiali inerti nel comparto di via Palazzo).

A riguardo, in merito alla **gestione delle acque reflue**, dalla consultazione della documentazione dell’aggiornamento 2022 del Piano d’Ambito della Provincia di Bergamo, è possibile appurare che le aree d’interesse vengono così suddivise:

- Ambito *AT2, AT3, AT4 e AT6* del Documento di Piano all’interno dell’agglomerato AG01601801 “Bagnatica”;
- Tutti i restanti ambiti individuati nelle previsioni del Documento di Piano (*AT1 e AT5*) e del Piano delle Regole (*PII Do.Ro*) fuori dalle perimetrazioni del Piano d’Ambito.

Risultando serviti da pubblica fognatura tutti gli ambiti del primo punto del precedente elenco puntato, si rammenta che, secondo quanto previsto dal vigente Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) di Regione Lombardia⁵, i Comuni, *“nella redazione dei PGT e delle loro varianti, assicurano obbligatoriamente che le previsioni di interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova urbanizzazione siano coerenti con l’esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato. In caso di nuove espansioni, deve essere garantita la realizzazione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato, attraverso le opere di urbanizzazione a carico dei privati e/o attraverso l’aggiornamento dei piani d’ambito”* e, inoltre, che gli stessi, preliminarmente all’approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica o di nuova urbanizzazione e al rilascio del permesso a costruire e degli altri titoli edilizi di opere di urbanizzazione, sono tenuti ad acquisire il *“parere vincolante del gestore del servizio idrico integrato sulla compatibilità con la funzionalità di reti e impianti e il parere vincolante dell’Ufficio d’Ambito sulla coerenza col Piano quadriennale degli interventi e col Piano d’ambito”*.

Inoltre, per gli ambiti *AT1, AT5 e PII Do.Ro.*, vista l’interferenza del territorio comunale di Pedrengo con le Aree di Ricarica dell’Idrostruttura Sotterranea Intermedia (ISI) e Profonda (ISP) definite contestualmente al PTUA 2016, si richiama il divieto di scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue provenienti da insediamenti isolati, aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 50 (art.6 comma 4 del regolamento regionale n. 6/2019); qualora non dovessero ricadere in tale casistica (scarico con ab.eq.<50), si ricorda che lo scarico di reflue derivanti da insediamento isolato dovrà essere conforme alla normativa vigente (Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e autorizzato dalla competente Provincia ai sensi del R.R. n. 6/2019.

Per quanto riguarda la **gestione delle acque meteoriche**, si demanda al Comune, qualora i singoli interventi dovessero venire confermati, la verifica del rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dei R.R. n.7/2017 e n.8/2019.

Inoltre, in relazione alla **gestione delle acque bianche delle coperture delle\eventuali\ nuova\edificazioni**, si richiamano le indicazioni di cui all’art. 6 comma 1 lettera e) del regolamento regionale

⁵ Cfr. PTUA – Norme tecniche di attuazione, art. 49.

n.2/2006, che prevedono vengano predisposti appositi bacini di accumulo per le acque meteoriche provenienti dalle coperture, con la finalità di recuperare solo tali acque, tendenzialmente più pulite di quelle che dilavano i piazzali, a fini irrigui e/o per l'alimentazione, ad esempio, degli sciacquoni dei bagni. Conseguentemente si suggerisce di prevedere, ove tecnicamente possibile e a costi sostenibili, una rete di raccolta di tali acque (meteoriche intercettate dalle coperture degli edifici) finalizzata alla coerenza con quanto stabilito dal regolamento regionale n.2/2006, facendo sì che il recupero a fini irrigui interni o per altri usi interni, riguardi solo le acque meteoriche più pulite (acque ricadenti sulle coperture), da filtrare per l'eliminazione di eventuali corpi grossolani (carcasse di piccoli animali, fogliame, etc.) e gestire separatamente da acque più suscettibili di contaminazioni (acque di dilavamento dei piazzali). In quest'ottica i bacini di accumulo delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dovrebbero essere, come indicato dal R.R. 2/2006, interrati e accessibili solo a personale autorizzato, per minimizzare il rischio di contaminazioni.

In merito alla **compatibilità geologica** delle singole previsioni di Piano, non essendo a conoscenza né dello stato di avanzamento dell'aggiornamento della componente geologica e sismica del PGT né dei relativi contenuti (in quanto non messi a disposizione nella presente fase procedimentale di VAS), se ne demanda idonea valutazione all'Autorità Competente in tal senso (Comune di Pedrengo). Ad ogni modo, nei seguenti paragrafi di dettaglio di ciascun ambito, si fornirà una valutazione di compatibilità in riferimento alla pianificazione geologica vigente (consultabile sull'applicativo regionale MULTIPLAN di Regione Lombardia).

In merito alla gestione dei **materiali da scavo** eventualmente prodotti nella realizzazione dei futuri interventi, si coglie l'occasione per ricordare che dovranno essere gestiti alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) come *sottoprodotti* ai sensi del Titolo II del D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 qualora trasportati esternamente al sito di produzione;
- b) ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 se riutilizzati nel sito di produzione escludendoli dalla disciplina dei rifiuti;
- c) come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

In particolare, nel caso a) si dovranno seguire le disposizioni del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”* e le indicazioni delle Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo emanate dall'SNPA con Decreto del Consiglio SNPA n. 54/2019.

Relativamente alla destinazione d'uso del sito, si rimanda al Comune l'assimilazione della stessa ad uno degli usi previsti dalla normativa vigente in materia di bonifiche di siti contaminati (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1 Colonna B oppure A o Agricolo ex DM 46/2019). Quanto sopra consentirà di comparare le risultanze analitiche dei campioni della matrice suolo insaturo

eventualmente prelevati in sito e valutare potenziali passività ambientali rispetto alle quale procedere in accordo alla normativa vigente in materia di bonifiche.

Tutti gli eventuali rifiuti decadenti dalle attività di demolizione connesse agli interventi dovranno essere gestiti conformemente alla normativa vigente (Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

In relazione alla **compatibilità delle matrici ambientali** potenzialmente impattate dalle attività esistenti negli ambiti d'interesse (sia cessate sia tuttora in esercizio), considerato che la prevista variante porterà parte di tali areali in esame ad essere riqualificati mantenendo la destinazione d'uso o cambiandola verso nuove altre tipologie di utilizzo, sembra opportuno che il Comune, in base alle informazioni detenute nei propri archivi circa la presenza in loco di centri di pericolo (quali serbatoi interrati, depositi rifiuti, attività insalubri dismesse, etc.), valuti la necessità di procedere all'esecuzione di eventuali indagini preliminari volte ad escludere che vi siano state contaminazioni pregresse delle matrici ambientali generate dalle attività svolte nel sito. Per le aree in cui viene previsto un cambio di destinazione d'uso da produttivo/commerciale a residenziale e affini è opportuno che tale suggerimento possa assumere un carattere prescrittivo in modo tale da rendere compatibile la qualità ambientale dei suoli coinvolti dagli interventi con la futura destinazione d'uso delle aree. Si rimanda nel dettaglio alle successive sezioni di dettaglio di ciascun ambito.

Inoltre, considerando che nella presente variante sono state previste destinazioni d'uso compatibili con l'insediamento di attività economiche (il cui dettaglio, tuttavia, non è al momento noto), qualora le nuove e future configurazioni aziendali presuppongano la richiesta di nuovi titoli abilitativi ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi, ...) o una variazione di quelli eventualmente già esistenti, si ricorda che dovranno essere attivate tutte le **procedure autorizzative in materia ambientale** presso i relativi Enti Competenti.

Da un punto di vista acustico, pur rimarcando quanto già segnalato in via generale nella sezione *Coerenza con altri strumenti pianificatori* del presente contributo (a cui si rimanda), vista la futura destinazione d'uso dei nuovi ambiti, si suggerisce al competente Comune di acquisire idonea documentazione previsionale di clima acustico (per tutti gli ambiti a destinazione d'uso residenziale (AT1, AT2, AT4 e AT6) o di impatto acustico (per gli ambiti da AT1 (dove non residenziale), AT3, AT5 e PII Do.Ro.) ai sensi della L. 447/95 e s.m.i nelle forme consentite dalla normativa.

In aggiunta, in merito alla **componente biodiversità**, si richiama quanto già osservato in fase di scoping, e cioè dell'interessamento del territorio comunale di Pedrengo con le aree delimitate per organismi nocivi (Reg.UE 2016/2031) presenti in Lombardia: in particolare nelle zone cuscinetto del coleottero *Popillia japonica* (intero territorio comunale). Dunque, qualora vengano previste delle opere di compensazione che riguardano la componente biodiversità (ad esempio messa a dimora di specie arboree/arbustive), sembra opportuno ricordare i riferimenti normativi relativi a detto organismo nocivo affinché si possa limitarne la diffusione:

<https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/DettaglioRedazionale/organismi-nocivi/insetti-e-acari/popillia-japonica>

Inoltre, per ulteriori osservazioni di dettaglio si rimanda ai paragrafi del presente contributo per gli ambiti AT1 e AT4.

Documento di Piano

Ambito AT1 - Recupero Ex-Cantoni

“È un comparto di quasi tre ettari corrispondente ad un'area già urbanizzata e posta in prossimità dell'orlo fluviale del Serio. Gran parte di questa area, lato sud, è occupata da un'attività produttiva (ex-fonderia) dismessa”.

Usi previsti: Residenza (prevalente), terziario direzionale, laboratori ed esercizi di vicinato (edifici lato sud), verde pubblico e privato e strada di previsione

Dalla disamina delle perimetrazioni delle fasce fluviali PAI e delle aree allagabili PGRA presenti negli strati informativi di alcuni Piani sovraordinati caricati sul Geoportale cartografico regionale (servizi *PAI Vigente* e *Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - PGRA vigente*) e della cartografia di supporto allo studio geologico comunale, emerge che l'areale in questione interferisce direttamente/parzialmente con le seguenti perimetrazioni:

PAI

- fascia fluviale A e B dell'Elaborato 8 del PAI (stretta fascia lungo lato ovest – scarpata Serio)
- fascia fluviale C dell'Elaborato 8 del PAI (restante porzione del sito)

PGRA

- area P3/H (aree interessate da alluvioni frequenti) dell'ambito territoriale Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP), classificata in piccola parte come R4 - Rischio molto elevato e la restante porzione come R1 - rischio moderato (stretta fascia lungo lato ovest – scarpata Serio)

FATTIBILITÀ GEOLOGICA VIGENTE

- Classe 4b: gravi limitazioni da pericolosità idraulica (stretta fascia lungo lato ovest – scarpata Serio)
- Classe 3b: limitazioni da pericolosità idraulica (restante porzione del sito)

Alla luce di quanto sopra, si sottolinea in via generale che l'intero ambito in questione (AT1) deve attenersi al rispetto delle norme geologiche di Piano e quelle di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali” delle N.d.A. del PAI. In dettaglio, rilevando che le aree interessate dai vincoli a carattere geologico-idraulico più stringenti (stretta fascia lungo lato ovest – scarpata Serio) sono interessate da previsioni di Piano di “*verde pubblico*”, si segnala che per le restanti aree vige il rispetto delle NTA geologiche di Piano per le quali “*le modifiche di uso del suolo sono subordinate all'esecuzione di verifiche di carattere idraulico, con determinazione delle portate di massima piena e relativi tempi di*

ritorno, dalle quale deve scaturire l'eventuale necessità di realizzazione di opere di difesa di insediamenti civili o produttivi in progetto”.

In aggiunta, dalla disamina della *tavola 2a – Fasce di Rispetto del Reticolo Idrico Principale e Consortile* dello studio di “*Individuazione del Reticolo idrico minore e regolamento per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica (DGR 23 Ottobre 2015 – n. X/4229)*” (approvato con D.C.C. n. 25 del 12.10.2020, a cura di dott.ssa geol. Cristina Iarabek), emerge che gli areali afferenti al comparto in questione interferiscono parzialmente (lungo il confine occidentale) con la perimetrazione vincolante di una **fascia di rispetto di un corso d'acqua** appartenente al Reticolo Idrico Principale (fiume Serio). Pur non ricadendo in una fase esecutiva delle previsioni di Piano, demandando comunque qualunque valutazione all'Autorità Competente in materia di Polizia Idraulica, si consiglia di verificarne in sito la relativa reale estensione secondo le disposizioni del regolamento di polizia idraulica vigente, al fine di armonizzare i dettagli dei futuri interventi in previsione con i disposti normativi sopracitati.

In riferimento alla **compatibilità delle matrici ambientali** con le future previsioni di Piano, si rileva che sul sito in questione è stata condotta un'indagine preliminare effettuata in contraddittorio con la scrivente Agenzia (prot. ARPA n. 162906 del 27/11/2006) dalle cui risultanze erano stati evidenziati “*i seguenti superi:*

punto 2 campione 2B: Est As 28,50 mg/Kg (ARPA non ha evidenziato superamenti)

punto 7 campione 7A: Conforme per entrambi i laboratori

punto 8 campione 8B: Est As 28,90 mg/Kg - ARPA 26 mg/Kg”

Inoltre, si era evidenziato che “*nel campione relativo al punto 6 definito “Bianco di confronto” sono state riscontrate concentrazioni di Arsenico di 21,5 mg/Kg e Zinco di 178,7 mg/Kg”.*

Alla luce dei superamenti dei limiti delle CSC previste dalla normativa vigente per “*Siti ad uso residenziale, verde pubblico e privato*” (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna A) di cui sopra, qualora venga confermata la prevista destinazione d'uso residenziale del sito, si demanda al competente Comune di Pedrengo la necessità di valutare l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, dagli archivi dell'Agenzia è emersa la trasmissione in data 27/04/2010 (prot. prov. n.45746 del 27/04/2010 e prot. ARPA n. 70498 del 18/05/2010) da parte della Provincia di Bergamo del documento “*Mappatura rifiuti*” redatto dalla società Est srl in riscontro alla nota provinciale con prot. prov. n.4929 del 19/01/2010, dalla cui analisi emerge la presenza in sito di vari materiali e rifiuti caratterizzati da un punto di vista merceologico e per i quali vengono fornite alcune indicazioni di corretta gestione. A riguardo, richiamando le osservazioni della competente Provincia di Bergamo (prot. prov. n.45746 del 27/04/2010 e prot. ARPA n. 70498 del 18/05/2010), si suggerisce di prescrivere la realizzazione di un'omogenea indagine ambientale volta ad aggiornare il quadro complessivo di potenziale contaminazione pregressa nelle matrici ambientali coinvolte.

In merito alla **componente biodiversità**, oltre a quanto già segnalato nella sezione *Valutazione di Incidenza (VInCA)* del presente contributo, si rileva l'elevato pregio ambientale delle aree in questione

in virtù dell'appartenenza ad un *corridoio primario ad alta antropizzazione* della RER, e parzialmente con un *elemento di primo livello* della RER, con un corridoio fluviale della REP e con la perimetrazione del *Parco del Serio*.

Alla luce di quanto sopra, si coglie comunque l'occasione per ricordare quanto stabilito dall'allegato 7 della DG.R. n. 8/10962 del 30/12/2009: all'interno degli areali definiti nella Rete Ecologica Regionale (tra cui *elementi di primo livello* e *corridoi primari ad alta antropizzazione* di cui sopra) è necessario evitare, come criterio ordinario, l'inserimento delle "aree di trasformazione" del PGT. Nel caso di trasformazioni giudicate strategiche, l'autorità competente dei relativi procedimenti di VAS, in base alla suddetta DGR, deve valutare la necessità di applicare anche la Valutazione d'Incidenza, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità globale della Rete Natura 2000 di cui gli elementi della RER costituiscono importanti elementi di raccordo e continuità ecologica.

Inoltre, si rileva l'interferenza del sito, oltre che con la zona cuscinetto del coleottero *Popillia japonica* (come già segnalato per l'intero territorio comunale in via generale nel paragrafo *Previsioni di Piano*), anche con quella del Cancro colorato del platano (*Ceratocystis platani*). Alla luce di ciò, qualora vengano previste delle opere di compensazione che riguardano la componente biodiversità (ad esempio messa a dimora di specie arboree/arbustive), sembra opportuno ricordare i riferimenti normativi relativi a detto organismo nocivo affinché si possa limitarne la diffusione:

<https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/DettaglioRedazionale/organismi-nocivi/funghi-e-oomiceti/ceratocystis-platani>

Ambito AT2 - Completamento interno

“Si tratta del completamento di un piano attuativo di maggiori dimensioni già previsto dal PRG 2005 come articolabile in diverse unità minime di intervento. [...]”

Obiettivo del Piano è la trasformazione residenziale della zona al fine di una migliore omogeneità del tessuto urbano. Altro obiettivo è la realizzazione di un percorso pedonale interno che colleghi funzionalmente e visivamente via Frizzoni con il giardino pubblico di via Veneto. Altro obiettivo è la contemporanea localizzazione di funzioni commerciali al fine della vivificazione del quadrante urbano nord. Correlata all'intervento è la realizzazione della rotatoria su via Papa Giovanni XXIII.”

Usi previsti: Residenza, verde pubblico e privato, strada di previsione e parcheggi

In prima battuta, va considerato che il sito in questione è attualmente interessato dalla presenza di attività che potenzialmente possono essere ritenute impattanti sulla qualità delle matrici ambientali presenti.

Dunque, in relazione alla **compatibilità delle matrici ambientali** potenzialmente impattate da tali attività esistenti, considerato che la prevista variante porterà tali areali ad essere riqualificati con un uso residenziale, sembra opportuno che il Comune, in base alle informazioni detenute nei propri archivi circa la presenza in loco di centri di pericolo (quali serbatoi interrati, depositi rifiuti, attività insalubri attive o dismesse, etc.), valuti la necessità di prescrivere l'esecuzione di indagini preliminari volte ad escludere che vi siano state contaminazioni pregresse delle matrici ambientali generate dalle attività svolte nel sito.

In aggiunta, dalla disamina della *tavola 2a – Fasce di Rispetto del Reticolo Idrico Principale e Consortile* dello studio di “*Individuazione del Reticolo idrico minore e regolamento per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica (DGR 23 Ottobre 2015 – n. X/4229)*” (approvato con D.C.C. n. 25 del 12.10.2020, a cura di dott.ssa geol. Cristina Iarabek), emerge che gli areali afferenti al comparto in questione interferiscono parzialmente (lungo il confine orientale) con la perimetrazione vincolante di una **fascia di rispetto di un corso d’acqua** appartenente al Reticolo Idrico Consortile (roggia Roncaglino).

Pur non ricadendo in una fase esecutiva delle previsioni di Piano, demandando comunque qualunque valutazione all’Autorità Competente in materia di Polizia Idraulica, si consiglia di verificarne in sito la relativa reale estensione secondo le disposizioni del regolamento di polizia idraulica vigente, al fine di armonizzare i dettagli dei futuri interventi in previsione con i disposti normativi sopraccitati.

Ambito AT3 – Ex Chemtura

L’ambito in questione si pone i seguenti obiettivi: “*riorganizzazione dell’ambito produttivo della Chemtura. Miglioramento del sistema viario dell’ambito e del suo contesto. Migliore protezione ambientale delle residenze limitrofe con ampliamento del parco pubblico. Creazione di un parco pubblico lungo via Garibaldi. Potenziale servizio alle imprese e alle necessità dell’intero ambito PRODI*”.

Usi previsti: Produttivo, verde pubblico e filtro, strada e servizi di previsione

In merito alla **compatibilità geologica** dell’intervento in questione, dalla disamina della cartografia di supporto allo studio geologico comunale emerge che l’areale in questione è classificato in classe di fattibilità 2 (fattibilità con modeste limitazioni). Alla luce di ciò, pur demandandone idonea valutazione all’Autorità Competente in tal senso (Comune di Pedrengo), si ricorda quanto stabilito dalle NTA geologiche vigenti per la suddetta classe di fattibilità, e cioè che dovranno essere prodotte: “*indagine geotecnica puntuale atta a definire la stratigrafia del substrato per una profondità corrispondente allo spessore dei terreni sollecitati dalle opere di fondazione, entità dei carichi applicabili (carico ammissibile) e dei cedimenti conseguenti; valutazioni, anche di tipo speditivo, per l’eventuale individuazione di piccole falde sospese e il loro livello piezometrico*”.

In aggiunta, dalla disamina della *tavola 2b – Fasce di Rispetto del Reticolo Idrico Principale e Consortile* dello studio di “*Individuazione del Reticolo idrico minore e regolamento per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica (DGR 23 Ottobre 2015 – n. X/4229)*” (approvato con D.C.C. n. 25 del 12.10.2020, a cura di dott.ssa geol. Cristina Iarabek), emerge che gli areali afferenti al comparto in questione interferiscono parzialmente (lungo il confine settentrionale, orientale e parte di quello meridionale) con la perimetrazione vincolante della **fascia di rispetto di un corso d’acqua** appartenente al Reticolo Idrico Consortile (roggia Roncaglia).

Pur non ricadendo in una fase esecutiva delle previsioni di Piano, demandando comunque qualunque valutazione all’Autorità Competente in materia di Polizia Idraulica, si consiglia di verificarne in sito la



relativa reale estensione secondo le disposizioni del regolamento di polizia idraulica vigente, al fine di armonizzare i dettagli dei futuri interventi in previsione con i disposti normativi sopracitati.

In merito al **procedimento di bonifica in corso**, si coglie l'occasione per richiamare i contenuti d'interesse per la presente fase di VAS in riferimento alle valutazioni tecniche fornite dalla scrivente Agenzia riguardo all'*Analisi di Rischio Sanitario Ambientale* redatta ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. sull'Area Lanxess Solutions Italy S.r.l. ubicata in via Mazzini n. 11 (prot. ARPA n. 23912 del 15/02/2021). In prima battuta si ricorda che veniva demandata al Comune (*“in qualità di titolare del procedimento di bonifica nonché per le specifiche competenze in materia di governo del territorio”*) la definizione delle *“modalità di coordinamento tra la riconversione urbanistica del sito ed i vincoli posti alla base della procedura di Analisi di Rischio e derivanti dagli accordi sottoscritti tra le parti private”* e la *“verifica del rispetto dei vincoli urbanistici che verranno apposti su areali più estesi rispetto a quelli oggetto degli interventi di bonifica”*.

Nel dettaglio, si ricorda che *“l'elaborazione dell'Analisi di Rischio Sanitario Ambientale è stata implementata considerando lo scenario futuro di sviluppo e utilizzo dell'area stessa; per quanto sopra, sulla base di accordi privati fra le parti (Lanxess Solutions Italy S.r.l. e ENI Rewind S.p.A.), l'elaborazione ha previsto la definizione di due areali che saranno utilizzabili / edificabili solo con vincoli ritenuti accettabili dalle parti (presenza di pavimentazioni e assenza di locali interrati), fatti salvi gli interventi di bonifica/MISP che si rendano necessari nell'ambito dell'iter procedurale di bonifica in corso”*.

Inoltre, si richiama ulteriormente che *“l'Agenzia effettuerà le attività di controllo, per gli aspetti ambientali di competenza, limitatamente agli areali interessati da interventi di bonifica / MISP e sulla base della documentazione progettuale che verrà predisposta dalla parte”*.

Per meglio chiarire quanto sopra esposto si riportano di seguito degli stralci di planimetrie esemplificative.



Ambito AT4 – Margine sud: masterplan ex ambito di trasformazione D7

“L' intervento è composto da 5 palazzine, giardini privati attorno alle palazzine, un parco pubblico attrezzato, una pista ciclopedonale, a nord una strada a fondo chiuso con parcheggi e una stradina carrabile per l'accessibilità al civico Viale Fratelli Kennedy 40”.

Usi previsti: Residenza, verde pubblico e privato, strada di previsione e parcheggi

Dalla disamina della *tavola 2b – Fasce di Rispetto del Reticolo Idrico Principale e Consortile* dello studio di *“Individuazione del Reticolo idrico minore e regolamento per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica (DGR 23 Ottobre 2015 – n. X/4229)”* (approvato con D.C.C. n. 25 del 12.10.2020, a cura di dott.ssa geol. Cristina Iarabek), emerge che gli areali afferenti al comparto in questione interferiscono parzialmente (lungo il confine orientale) con la perimetrazione vincolante di una **fascia di rispetto di un corso d'acqua** appartenente al Reticolo Idrico Consortile (roggia Roncaglia).

Pur non ricadendo in una fase esecutiva delle previsioni di Piano, demandando comunque qualunque valutazione all'Autorità Competente in materia di Polizia Idraulica, si consiglia di verificarne in sito la relativa reale estensione secondo le disposizioni del regolamento di polizia idraulica vigente, al fine di armonizzare i dettagli dei futuri interventi in previsione con i disposti normativi sopracitati.

In merito alla **componente biodiversità**, si rileva la totale interferenza del sito con un elemento di secondo livello della RER e con una perimetrazione delle *Aree che influenzano negativamente la disposizione della rete ecologica* definito contestualmente alla REC nella presente variante al PGT.

Considerata la presenza appena a sud di un *Varco da mantenere e deframmentare* della REC a cui è associata una strategia di *“mantenimento e saturazione delle connessioni ecologiche e territoriali”* (ripristinato grazie alla ricostituzione a verde di una vecchia area dismessa), si coglie l'occasione per proporre al Comune di indirizzare, per l'ambito in questione, la progettazione verso assetti che possano rafforzare il varco della REC sopramenzionato allineandosi pertanto con la strategia di cui sopra.

Ambito AT5 – Margine produttivo ovest

“Si tratta di un'area di margine della zona produttiva di Palazzo, già prevista come insediabile nel PRG 2005, con l'obiettivo del completamento del margine urbanizzato del tessuto produttivo lungo la via Kennedy e la formazione di un ampio parcheggio pubblico a servizio degli automezzi gravitanti le aree delle vicine attività produttivo”.

Usi previsti: Produttivo, verde pubblico e filtro, e parcheggi.

Vista la tipologia di proposta e il contesto ambientale in cui s'inserisce, non si rileva nulla di ulteriore da segnalare rispetto a quanto già fatto in via generale alla sezione *Previsioni di Piano* del presente contributo.

Ambito AT6 – Via Ceresa, via Boni: nuova previsione

“Ambito di trasformazione che prevede il completamento del tessuto residenziale di via Ceresa ridefinendo il margine verso l’ambito AGR1.”.

Usi previsti: Residenza, verde pubblico, strada di previsione e parcheggi

Vista la tipologia di proposta e il contesto ambientale in cui s’inserisce, non si rileva nulla di ulteriore da segnalare rispetto a quanto già fatto in via generale alla sezione *Previsioni di Piano* del presente contributo.

Piano delle Regole

Ambito PII Do.Ro Global Service (ex PII Domus)

Si tratta della terza area del Programma Integrato di Intervento - PII Do.Ro. Global Service (già previgente) con convenzione ancora in essere (registrata da Notaio Marco Tucci il 16.05.2014 ha durata 10 anni), che vanta diritti edificatori residui, non essendo ancora attuata.

In prima battuta si osserva che per l’ambito in questione non è chiara la futura destinazione d’uso prevista. A riguardo si segnala che, visto il contesto in cui s’inserisce (zona industriale), parrebbe poco sostenibile (e tutelante per gli eventuali futuri recettori) prevedere in futuro un utilizzo delle aree a residenziale.

Qualora, allo scadere della convenzione urbanistica venga confermato l’utilizzo produttivo delle aree ma con attività differenti rispetto all’attuale “*deposito di materiali inerti*” si richiama quanto segnalato in via generale nel paragrafo *Previsioni di Piano* in tema di **procedure autorizzative in materia ambientale e inquinamento acustico** (impatto acustico).

In merito alla **compatibilità delle matrici ambientali** potenzialmente impattate dalle attività esistenti nell’ambito d’interesse (“*deposito di materiali inerti*”), si suggerisce al Comune di valutare la necessità di procedere all’esecuzione di indagini preliminari volte ad escludere che vi siano state contaminazioni pregresse delle matrici ambientali generate dalle attività svolta in sito.

Infine, in merito alla **compatibilità geologica** degli eventuali futuri interventi, dalla disamina della cartografia di supporto allo studio geologico comunale emerge che l’areale in questione è classificato in classe di fattibilità 2 (fattibilità con modeste limitazioni). Alla luce di ciò, pur demandandone idonea valutazione all’Autorità Competente in tal senso (Comune di Pedrengo), si ricorda quanto stabilito dalle NTA geologiche vigenti per la suddetta classe di fattibilità, e cioè che dovranno essere prodotte: “*indagini geotecnica puntuale atta a definire la stratigrafia del substrato per una profondità corrispondente allo spessore dei terreni sollecitati dalle opere di fondazione, entità dei carichi applicabili (carico ammissibile) e dei cedimenti conseguenti; valutazioni, anche di tipo speditivo, per l’eventuale individuazione di piccole falde sospese e il loro livello piezometrico*”.

Responsabile del procedimento:	dott. geol. Paolo Perfumi	tel: 035.4221.831	mail: <i>p.perfumi@arpalombardia.it</i>
Referenti dell'istruttoria:	dott. geol. Elio Canini	tel: 035.4221.805	mail: <i>e.canini@arpalombardia.it</i>



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Brescia

Al Comune di
24066 Pedrengo (Bg)
Al Responsabile del Settore II
Autorità procedente per la VAS
Arch. Simona Comoglio

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Prot. n. *Allegati*
Class. 34.43.01
Fascicolo/ *sottofascicolo/*

Risposta al fg. 10320 del 15-09-2023
(rif. ns. Prot. 0019079-A del 15-09-2023)

OGGETTO: Pedrengo (Bg) – CONVOCAZIONE della seconda CONFERENZA DI VALUTAZIONE per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della variante del PIANO di GOVERNO del TERRITORIO (PGT).

2° conferenza di valutazione per la V.A.S. del 30.10.2023 ore 9:30

In relazione alla Conferenza di Servizi convocata per il 30 ottobre 2023, alle ore 9:30, presso la Sala Consiliare "Vincenzo Signori" in via Giardini n° 6 vista la documentazione pubblicata sul web, relativa al procedimento in oggetto, valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area (Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bergamo), visti gli obiettivi dichiarati della variante al Piano di Governo del Territorio vigente, questa Soprintendenza in occasione della revisione della strumentazione urbanistica, osserva quanto segue, ai fini di una completa redazione della documentazione della variante al Piano di Governo del Territorio:

Profilo paesaggistico

Si anticipano di seguito le valutazioni di carattere generale già inoltrate in sede di Prima conferenza di Servizi.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato in data 19 gennaio 2010 e da allora vigente, individua (art. 16 della Normativa di Piano) l'intero territorio regionale come ambito di valenza paesaggistica e pertanto lo stesso è interamente soggetto alla disciplina normativa del Piano, a prescindere dall'esistenza di provvedimenti espliciti di tutela paesaggistica (art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, a seguire Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o di aree tutelate ope legis (art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). A tale scopo si richiamano gli artt. 16 bis (Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici), 20 (Rete idrografica naturale), 24 (Rete verde regionale), 25 (Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei ed Insediamenti Storici), 26 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico), 27 (Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo), 28 (Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compressi e contenimento dei processi di degrado) della Normativa di Piano.

Si ricorda altresì che:

- per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica *ope legis* (art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;
- ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "*Legge Urbanistica*", "*i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici*";
- per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici deve essere sottoposto ad esame di impatto paesistico, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 11045 dell'8 novembre 2002.

Con riferimento ai criteri di attuazione della pianificazione comunale ed ai "*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici*" (deliberazione di Giunta Regionale n. 2727/2011) forniti da Regione Lombardia, gli studi territoriali di approfondimento paesaggistico è pertanto opportuno che, oltre ad un riferimento generale alla strumentazione di pianificazione paesaggistica regionale e provinciale e agli obiettivi di massima della stessa, scendano di scala rispetto ad esse e diano conto in maniera critica:

con riferimento al *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Parte III:

- della verifica della presenza sul territorio comunale di aree di tutela *ope legis* o comunque di aree individuate con specifica tutela dal PPR. Si ricorda che l'elenco dei beni paesaggistici e delle aree tutelate presenti sul territorio può essere verificata attraverso il sito <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?config=config-siba2.xml>;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Sede: Via Gezio Calini, 26 - 25121 Brescia - Tel:03028965 Fax:030296594

Settore archeologia: Piazzetta Giovanni Labus, 3 - 25121 Brescia - Tel:030290196

PEC: sabap-bs@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-bs@cultura.gov.it

pag. 1 / 1

- nell'ottica dell'adeguamento dei piani subordinati al Piano Paesaggistico Regionale, della verifica della conformità ai contenuti dell'art. 135, comma 4;

con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

- dell'Unità tipologica di paesaggio di riferimento con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;
- delle strutture insediative e dei valori storico-culturali del paesaggio (centri e nuclei storici, elementi di frangia, elementi del verde, presenze archeologiche, infrastrutture di rete, strade e punti panoramici, luoghi della memoria storica) con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;
- degli ambiti di degrado paesaggistico (se presenti) con verifica di rispondenza agli indirizzi di riqualificazione e contenimento del rischio previsti dalla normativa di piano;

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):

- del Disegno del Territorio, con riferimento alla scheda di contesto locale;
- del Quadro conoscitivo e orientativo;
- delle Regole di Piano, con riferimento alla Parte VII (Disciplina paesaggistica).

Nello specifico dei contenuti di Variante di Piano visionati si osserva viceversa quanto segue:

1. Documento di Piano – Norme tecniche di attuazione

In merito agli ambiti di trasformazione (AT) si rileva quanto segue:

AT1 Recupero Ex Cantoni: l'ambito è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c. 1, let. c); visto l'impianto industriale dismesso lo stesso può sopportare una riconversione edilizia. Tuttavia particolare cura dovrà essere posta nel rapporto tra costruito e aree libere che, predominanti, dovranno essere sapientemente progettate nelle loro componenti vegetazionali in relazione alla vicina asta fluviale del Serio e nella mitigazione dell'intervento dalla strada;

Profilo culturale, con riferimento al *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Parte II.

Ai sensi del citato Decreto si ricorda che:

- i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela sono definite dagli artt. 10 e 11 del citato *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- nello specifico, le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela previste dal citato decreto se aventi più di settant'anni e se opera di autore non più vivente, fino all'avvenuta verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- per il combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lettera a), 50 comma 1, 169 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* il distacco di affreschi, stemmi, graffiti lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, è vietato senza l'autorizzazione del Soprintendente;
- per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c) e 52 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal comune su parere del Soprintendente di riferimento;
- gli artt. 21 e 22 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definiscono gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 10, 12 e 13 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- l'art. 49 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento;
- l'art. 56 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*).

Il Piano delle Regole e gli studi di approfondimento culturale è pertanto opportuno che diano conto:

- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela monumentale e archeologica decretati ai sensi degli artt. 12, 13 e 45. Si ricorda che l'elenco dei beni architettonici e archeologici presenti sul territorio può essere richiesto agli organi periferici di tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia) o verificata attraverso il sito www.lombardia.beniculturali.it/sistema_informativo_territoriale. Si richiamano altresì gli eventuali decreti di esclusione dell'interesse culturale poiché gli stessi possono riportare indicazioni e suggerimenti di cautela rispetto ad ambiti che, pur non avendo requisiti di culturalità, possono risultare significativi per il contesto locale;
- della verifica della presenza sul territorio comunale ambiti di tutela *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e la predisposizione di documenti specifici di individuazione;
- della individuazione degli edifici "per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo" (art. 10, comma 2. della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 *Legge per il governo del territorio* e successive modifiche ed integrazioni, a seguire *Legge per il governo del territorio*);
- pur non essendo sottoposti a specifico provvedimento di tutela ministeriale, degli eventuali beni catalogati da Regione Lombardia con schede SIRBeC sul sito www.lombardiabeniculturali.it (ai sensi del Decreto del Dirigente dell'U.O. "Infrastruttura per l'informazione territoriale" del 10 novembre 2006, n. 12520, "Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi dell'art. 3 della *Legge per il governo del territorio*).



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Sede: Via Gezio Caliri, 26 - 25121 Brescia - Tel:03028965 Fax:030296594

Settore archeologia: Piazzetta Giovanni Labus, 3 - 25121 Brescia - Tel:030290196

PEC: sabap-bs@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-bs@cultura.gov.it

Per il perseguimento degli obiettivi di Piano si ritiene che la variante del PGT debba garantire il più possibile il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, compresi i centri storici nella loro globalità escludendo dall'edificabilità gli ambiti riconosciuti dalla Carta di sensibilità paesaggistica in classe 5 (sensibilità paesaggistica molto alta).

A prescindere dalla sottoposizione di alcune loro parti a specifici dispositivi di tutela, i centri storici sono elementi di rilevante connotazione paesaggistica riconosciuti dalla normativa statale (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* parte III, Capo II art. 136 comma 1 lettera c), regionale (*Legge per il governo del territorio* ed allegati criteri) e provinciale. Il "centro storico" ha un significato più ampio di quello che normalmente si ritiene perché comprende tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche. Non va dimenticato infatti che, in termini di cultura urbana, al di là dello specifico interesse artistico anche l'impianto urbanistico contiene significati e valori testimoniali. Gli interventi che interessano i centri storici, come precedentemente definiti, è opportuno quindi che si orientino verso trasformazioni che, pur adeguando e attualizzando il tessuto secondo le necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi sistemi urbanistici, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il loro più ampio contesto territoriale. Andranno dunque considerati elementi edilizi (nelle componenti tipologiche e funzionali), spazi esterni ed interni, assetto viario ed elementi naturali eventualmente presenti evitando, ovviamente, la possibilità di demolire e ricostruire (anche in sagoma) i manufatti architettonici.

Nell'elencazione dei manufatti storici è bene che sia indicato con chiarezza (già nel Rapporto sullo stato dell'Abitare quali siano sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004).

Lo sviluppo del tessuto consolidato e l'assetto paesaggistico del territorio comunale devono quindi essere attentamente valutati in termini di:

- conservazione e protezione del patrimonio storico-culturale;
- recupero dei sottotetti coerente con i caratteri edilizi identificativi storici;
- rapporti pieni - vuoti e saturazione dei vuoti urbani. Se si concorda infatti con l'obiettivo di riduzione di consumo di terreno ineditato, va tuttavia studiata la saturazione di spazi liberi e garantito il significato della presenza di alcuni vuoti urbani che non sempre è "di risulta" mentre spesso è funzionale alla lettura di specifiche situazioni urbane;
- conservazione e protezione delle tracce residue dell'assetto boscato ed agricolo del territorio;
- sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ambiti di trasformazione.

Per quanto riguarda la "Promozione ed attuazione di interventi per l'efficienza energetica degli edifici ed il contenimento dei carichi ambientali" si rimanda anche alla nota inviata da questa Soprintendenza n. 0008143-P del 07-05-2021.

Profilo archeologico

In merito al profilo archeologico, si rileva che non è stato recepito quanto richiesto da questo Ufficio in materia di perimetrazione delle aree di rischio archeologico nelle tavole di Piano. Si richiama quanto già espresso in merito al potenziale archeologico del territorio, ribadendo che l'individuazione delle aree a rischio archeologico non soltanto è un atto dovuto di tutela del patrimonio archeologico, come previsto dalla normativa nazionale ed europea, ma costituisce altresì uno strumento per la corretta pianificazione territoriale e per l'individuazione delle aree di sviluppo e di urbanizzazione, anche nella prospettiva di ridurre il rischio di interferenze con il deposito archeologico che può comportare la non fattibilità di progetti già approvati o l'incremento dei costi e dei tempi di realizzazione.

A tal proposito si osserva che ricadono in aree a rischio archeologico i seguenti ambiti di trasformazione:

AT 6: zona interessata da tracce della centuriazione romana e posta a ridosso di un tracciato viario di antica origine

AT 4: previsto lungo un asse viario storico

Per tali ambiti si chiede che i progetti comportanti scavo siano trasmessi alla scrivente Soprintendenza per l'espressione del parere e l'adozione delle opportune misure di tutela.

Per tutte le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione previste per tutti gli Ambiti di Trasformazione, si rammenta la normativa vigente in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D. Lgs 36/2023 art. 41 c.4 e al D. Lgs. 42/2004 art. 28 c. 4. In proposito dunque si richiama alla puntuale applicazione della normativa per le opere comportanti scavo previste all'interno del Piano dei Servizi, comprese le ciclopedonali e i parcheggi pubblici.

In considerazione del fatto che il governo del territorio può essere condotto anche attraverso la negoziazione delle proposte di trasformazione di iniziativa privata, si segnala la necessità che in tutti gli accordi, intese, concertazioni derivanti da tale negoziazione, qualora riguardanti direttamente o indirettamente beni tutelati ai sensi del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, siano coinvolte preventivamente anche le Soprintendenze competenti in materia, ai fini di non generare aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli operatori coinvolti.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Luca Rinaldi

Documento firmato digitalmente

Le Responsabili dell'Istruttoria
Profilo archeologico
Dott.sa Stefania De Francesco
Profili paesaggistico e culturale
Arch. Cinzia Robbiati




SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Sede: Via Gezio Calini, 26 - 25121 Brescia - Tel:03028965 Fax:030296594

Settore archeologia: Piazzetta Giovanni Labus, 3 - 25121 Brescia - Tel:030290196

PEC: sabap-bs@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-bs@cultura.gov.it

pag. 3 / 1



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

Romano di Lombardia, li 30/10/2023

Prot. n° 5019/2023 cat. 6.09

Spett.le
Comune di Pedrengo

Oggetto: Conferenza di Valutazione VAS – espressione parere relativo alla variante al PGT del Comune di Pedrengo

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni;

Vista la legge 30 novembre 1983 n. 86 che, con l’art. 25bis, introduce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e con l’art. 3ter definisce la Rete Ecologica Regionale;

Vista la D.G.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6415 “Criteri per l’interconnessione della Rete Ecologica regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli Enti locali” e 26 novembre 2008, n. 8/8515 “Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali”, impartiscono agli enti locali subordinati le indicazioni per la pianificazione, la realizzazione ed il mantenimento delle Reti ecologiche in Lombardia.

Vista la deliberazione della Giunta regionale D.G.R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 con la quale è stato approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale della Lombardia;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio approvato con Delibera della Giunta Regionale n. X/4428 del 30.11.2015)


Considerato che Il Piano Territoriale Regionale, adottato con D.C.r. 874 del 30 luglio 2009, riconosce la Rete Ecologica Regionale (RER) come “infrastruttura prioritaria” per la Lombardia.

Vista la documentazione di piano e il rapporto ambientale resi disponibili sul portale regionale SIVAS relativamente a quanto in oggetto **si esprime parere favorevole presentando alcune osservazioni:**

E’ certamente apprezzabile lo sforzo di minimizzare il consumo di suolo così come l’aver dettagliato la REC (Rete Ecologica Comunale).

Le previsioni derivanti anche da programmazioni sovracomunali (come nel caso della riduzione dell’ambito di trasformazione A1 previsto dal PTCP, che ricomprendeva l’infrastruttura di previsione provinciale denominata **Penetrazione Est**, rimasta invariata nel il tratto che dal fiume Serio raggiunge viale Kennedy) determinano comunque oltre al consumo di suolo anche una frammentazione ulteriore del territorio con conseguenze sulla valenza della progettata REC comunale.

Nelle future fasi di progettazione di una tale opera che risulta comunque negativa in termini ambientali generali e di conservazione della biodiversità si dovrà prevedere un attento inserimento paesistico prevedendo idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale da dettagliare in termini progettuali e con idonee superfici a verde.



Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico

Per quanto concerne le previsioni di nuovi percorsi ciclabili in fregio al fiume Serio dovrà essere attentamente valutata l'opportunità di ridurre al minimo il calibro dei percorsi ed evitare collocazioni che interferiscano con le fasce boscate periferiche al fine di evitare il disturbo antropico di tali aree. In particolare andrà attentamente valutata la necessità della previsione di una nuova passerella ciclopedonale sul fiume Serio in quanto un'opera di questo tipo costituirebbe un'ulteriore frammentazione della continuità dell'ecosistema fluviale e delle fasce di vegetazione riparia.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA AMBIENTE
Dott. Ivan Bonfanti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n. 39/93